

COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata
Deliberazione n. 64 del 28 dicembre 2021

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 - 31/10/2021 e scaturenti da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione e dalla società La Meridionale srl in liquidazione per esborsi effettuati a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge 219/81.

L'anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di dicembre, nella casa Comunale precisamente nella Sala dei Baroni sita al Castel Nuovo si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO

MANFREDI Gaetano

1) **ACAMPORA Gennaro**

2) **AMATO Vincenza**

3) **ANDREOZZI Rosario**

4) **BASSOLINO Antonio**

5) **BORRELLI Rosaria**

6) **BORRIELLO Ciro**

7) **BRESCIA Domenico**

8) **CARBONE Luigi**

9) **CECERE Claudio**

10) **CILENTI Massimo**

11) **CLEMENTE Alessandra**

12) **COLELLA Sergio**

13) **D'ANGELO Bianca Maria**

14) **D'ANGELO Sergio**

15) **ESPOSITO Aniello**

16) **ESPOSITO Gennaro**

17) **ESPOSITO Pasquale**

18) **FLOCCO Salvatore**

19) **FUCITO Fulvio**

20) **GRIMALDI Luigi**

P		
P	21) GUANGI Salvatore	P
P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	P
P	23) LONGOBARDI Giorgio	Assente
Assente	24) MADONNA Salvatore	Assente
Assente	25) MAISTO Anna Maria	P
P	26) MARESCA Catello	Assente
Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	P
P	28) MINOPOLI Roberto	P
Assente	29) MUSTO Luigi	P
P	30) PAIPAIS Gennaro Demetrio	p
P	31) PALUMBO Rosario	P
P	32) PEPE Massimo	P
P	33) RISPOLI Gennaro	Assente
P	34) SAGGESE Fiorella	P
Assente	35) SANNINO Pasquale	Assente
P	36) SAVARESE Walter	P
Assente	37) SAVASTANO Iris	Assente
P	38) SIMEONE Gaetano	P
P	39) SORRENTINO Flavia	P
Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P

Presiede l'assemblea la Presidente dott.ssa Vincenza Amato

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Monica Cinque

La Presidente pone all'esame dell'aula deliberazione di G.C. n. 548 del 17/12/2021 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 - 31/10/2021 e scaturenti da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione e dalla società La Meridionale srl in liquidazione per esborsi effettuati a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge 219/81.

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Bilancio che con verbale n. 05 del 27/12/2021 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio, alla Urbanistica, alla Commissione Salute e Verde e al Collegio dei Revisori dei Conti, che con verbale PG./2021/929275 del 28/12/2021, esprime per quanto di competenza, il proprio parere in termini di favorevole, ai sensi dell'art.239 del TUEL.

La Presidente cede la parola all'assessore Baretta per la relazione introduttiva.

L'assessore Baretta chiarisce che l'origine del debito fuori bilancio avviene per la successione da parte del Comune di Napoli nella gestione straordinaria per la ricostruzione successiva al sisma del 1980, in particolare come ricordava la Presidente nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche rientranti nel programma straordinario di edilizia residenziale attraverso attività condotte dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione dalla società La Meridionale S.r.l., entrambi ex concessionari. Il Consorzio Napoli 10 era responsabile della costruzione di 20.000 alloggi relativi ad opere infrastrutturali nel comparto edilizia numero 10 zona Barra San Giovanni vista la convezione del 4/08/'81. La società La Meridionale S.r.l. era responsabile della realizzazione del viadotto a scorrimento veloce denominato asse di collegamento tra lo svincolo Napoli est della tangenziale di Napoli, quartieri 167 di Secondigliano circumvallazione esterna di Secondigliano primo lotto e completamento del secondo lotto del 12 luglio del 1984. Ora si tratta di ripetizione degli esborsi effettuati dai concessionari a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito della relativa concessione.

La Presidente non avendo richieste di intervento sulla discussione generale, pone in votazione, per alzata di mano, la deliberazione di G.C. n. 548 del 17/12/2021 di proposta al Consiglio, assistita dagli scrutatori Cilenti e D'Angelo Bianca Maria, accerta la presenza in aula di n.28 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, e dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 28

Voti Favorevoli: n. 23

Voti contrari: n. 3 (D' Angelo Bianca Maria, Palumbo e Guangi)

Astenuti: n. 2 (Lange e Clemente)

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio con la presenza in aula di n.28 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto

DELIBERA

l'approvazione della deliberazione di G.C. n. 548 del 17/12/2021 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 - 31/10/2021 e

scaturenti da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione e dalla società La Meridionale srl in liquidazione per esborsi effettuati a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge 219/81.

La Presidente, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione appena adottata. Assistita dagli scrutatori Cilenti e D'Angelo Bianca Maria, con votazione per alzata di mano, dichiara il seguente esito:

Presenti e votanti: n. 28

Voti Favorevoli: n. 26

Voti contrari: n. 2 (Lange e Clemente)


Astenuti: //

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dichiara, ai sensi del comma 4, art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberazione di G.C. n.548 del 17/12/2021 di proposta al Consiglio composta da n. 09 pagine progressivamente numerate, nonché di allegati, costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 84 firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i nn. L1083/2021/004.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.




Il Dirigente
Dott.ssa El. Barbati



del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

La Presidente Del Consiglio comunale
Dott.ssa Vincenza Amato



Il Segretario Generale
Dott.ssa Monica Cinque



Deliberazione di C. C. n. 64 del 28/12/2021 composta da n. 4... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 99, separatamente numerate.

Si attesta: che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 19.01.2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.gs. 267/2000).

Il Responsabile POUPELLO

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art.134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 9337/11 del 29.12.2021 a: ASS. URBANISTICA e ASS. PATRIMONIO;
ASSES. AL VERDE; SERV. SUPPORTO AI RUP;

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Addi 29.1.2022

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Lucretia Palmieri

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

<u>'AREA MANUTENZIONE'</u>	
<u>SERVIZIO SUPPORTO AI RUP.</u>	
<u>ASSES. ALVA AMBIENTE</u>	
<u>ASSES. URBANISTICA</u>	
<u>ASSES. BILANCIO (DELEGA PATRIMONIO)</u>	

Addi 29.1.2022

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Lucretia Palmieri

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente.

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario responsabile

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 548 del 17/12/2021 di proposta al Consiglio: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D. Lgs.18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 - 31/10/2021 e scaturenti da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione e dalla società La Meridionale srl in liquidazione per esborsi effettuati a titolo di indennità

L'anno 2021 il giorno 27 dicembre, con modalità a distanza a causa dell'emergenza Covid-19, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto è presente:

DR. Costantino SESSA - Presidente

DR. Antonio DANIELE - Componente

DR. Domenico CAROZZA - Componente

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000.
- che con deliberazione di C.C. n. 26 del 16/09/2021 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2020;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16/09/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2021/2023;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023

CONSIDERATO

-che i debiti oggetto del presente atto traggono origine dalla successione ai sensi della Legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria Titolo VIII Legge 219/81 per la realizzazione di opere pubbliche rientranti nel Programma Straordinario di Edilizia Residenziale (P.S.E.R.) e derivano dalle attività condotte dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione e dalla società La Meridionale srl in liquidazione, entrambi ex Concessionari responsabili rispettivamente della "Costruzione di 20.000 alloggi e relative opere infrastrutturali nel Comparto Edilizio n° 10 zona Barra – San Giovanni", giusta Convenzione Rep. n. 8 del 04/08/1981 e relativi atti aggiuntivi, e della "Realizzazione del viadotto a scorrimento veloce

denominato Asse di Collegamento tra lo Svincolo Napoli Est della Tangenziale di Napoli, Quartieri 167 di Secondigliano, Circumvallazione Esterna di Secondigliano 1° lotto e completamento del 2° lotto", giusta Convenzione Rep. n. 23 del 12/07/1984 e relativi atti aggiuntivi; trattasi, nel caso di specie, di ripetizione degli esborsi effettuati dai Concessionari a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge 219/81;

-che con nota consortile prot. n. 03/2021 del 08/03/2021, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al PG/2021/201033 in pari data, e successiva nota prot. n. 07/2021 del 24/03/2021, pervenuta a mezzo pec e acquisita al PG/2021/254452 del 24/03/2021, il Consorzio Napoli 10 in liquidazione ha chiesto il rimborso, per Convenzione cui il Comune è succeduto, dagli onorari corrisposti ai componenti della Giunta Speciale per le Espropriazioni (di seguito, G.S.E.) presso la Corte di Appello di Napoli per effetto della sentenza G.S.E. n. 4380/2019 del 11/09/2020 e relativo decreto di liquidazione onorari del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 1/2019 del 25/09/2019, con la quale è stato definito il ricorso in riassunzione R.G. n. 612/2019 azionato dalla ditta Colombrino Umberto+5 avverso il Consorzio Napoli 10 ed il Comune di Napoli per la rideterminazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea legittima relative all'immobile sito in via Ciccarelli n. 53 ed identificato in catasto al foglio 12 sez. BAR, particella 131 subalterni 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 subalterno 2;

-che nota del 22/01/2021 acquisita al PG/2021 /59855 del 22/01/2021 e successiva nota del 06/10/2021 acquisita al PG/2021/723688 del 06/10/2021, la società La Meridionale srl in liquidazione ha chiesto il rimborso, per Convenzione cui il Comune è succeduto, delle somme corrisposte a La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella per effetto della sentenza G.S.E. n. 1128/2017 del 10/03/2017 e successivo atto di transazione del 19/12/2020 sottoscritto con parte attrice, con la quale è stato definito il giudizio R.G. n. 336/2016 azionato innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) dalla ditta La Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità – Opera Don Guanella contro La Meridionale srl in liquidazione, ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, per la determinazione dell'indennizzo ex art. 46 L. 2359/1865 e della indennità di diminuito godimento durante l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione del viadotto a scorrimento veloce denominato Asse di Collegamento tra lo Svincolo Napoli Est della Tangenziale di Napoli, Quartieri 167 di Secondigliano, Circumvallazione Esterna di Secondigliano 1° lotto e completamento del 2° lotto", relativamente ad un complesso immobiliare identificato in catasto fabbricati al foglio 4 particella 3 13 sub 2,3,4 e 5.

-che la nota PG/2019/356389 del 17/04/2019 dell'Avvocato Generale, pervenuta al Servizio

Supporto ai RUP per il tramite del Responsabile dell'Area Infrastrutture con nota PG/2019/385601 del 02/05/2019, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine all'inquadramento dei rimborsi agli ex Concessionari ex Titolo VIII L. 219/81 per sentenze di condanna irrogate nei riguardi degli stessi dalla G.S.E. nell'ambito della tipologia dei debiti fuori bilancio;
-che la nota PG/2019/572886 del 01/07/2019 del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità, con la quale viene confermato che le indennità di esproprio e/o occupazione anticipate dai Concessionari ex Legge 219/81 sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

RILEVATO

-che pertanto, i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento con il presente atto ammontano complessivamente ad € 291.773,15 così ripartiti:

D.F.B. n. 1 lett. e) in favore del Consorzio Napoli 10 in liquidazione per € 14.773,15 per rimborso degli onorari dei componenti GSE;

D.F.B. n. 2 lett. d) in favore della società La Meridionale srl in liquidazione per € 244.000,00 per rimborso indennità ed interessi;

D.F.B. n. 3 lett. e) in favore della società La Meridionale srl in liquidazione per € 33.000,00 per rimborso spese legali;

ESAMINATA

La proposta di delibera n. 548 del 17/12/2021, con cui si intende riconoscere il descritto d.f.b per l'importo di € 299.773,15, prelevando la predetta somma ai sensi dall'art. 176 del D.Lgs. 267/2000 dal Fondo spese Potenziali iscritto nell'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi".

VISTO

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Supporto RUP, in termini di "favorevole", ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i."e le relative relazioni illustrative del d.f.b. di cui in oggetto corredata dalla attestazione di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 comma 1 del D.lgs 267/2000 e dall'art. 17 comma 2 lett.a del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;

- il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole", espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i,

- le osservazioni del segretario Generale;

RICHIAMATO

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
- b) copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;
- c) ricapitalizzazioni di società costituite per l'esercizio di servizi locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art.191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

TENUTO CONTO

-che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 194, lettera e) del D.Lgs. 267/00;

-che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;

-che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

-con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) - art. 194 del D.lgs 267/2000, occorre ricordare quanto dichiarato dalla costante giurisprudenza della Corte dei Conti (da ultimo, Sezione Regionale Controllo Veneto deliberazione 237/2017/PRSE del 02/04/2017), circa la necessità di procedere all'accertamento dell'utilità pubblica del bene/servizio acquistato, dell'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza e dell'arricchimento dell'ente. Trattasi di accertamento obbligatorio in capo ai dirigenti proponenti il riconoscimento di cui il Consiglio

Comunale prende atto, ben potendo verificare in ogni caso la sussistenza dei presupposti di legge ed individuando le risorse necessarie alla copertura delle spese. Nella fattispecie oggetto della presente Delibera il d.f.b. di cui alla lettera e) per € 291.773,15 è stato oggetto di attestazione di regolarità e correttezza amministrativa del dirigente responsabile;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO, ESAMINATO, VISTO,
RICHIAMATO, TENUTO CONTO.**

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

-in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 194 comma 1) del D.Lgs 267/2000, che disciplina il trattamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera e);

ESPRIME

*-per quanto di competenza, il proprio parere in termini di **"favorevole"** ai sensi dell'art. 239 del TUEL alla deliberazione di Giunta Comunale n. 548 del 17/12/2021 ad oggetto: **"Proposta al Consiglio comunale per il riconoscimento e il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 267/2000 smi, scaturenti da istanze rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione e della Società La Meridionale Srl in liquidazione per esborsi effettuati a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessioni traslativa ex Legge 219/81, manifestatisi nel periodo dal 01 gennaio al 31 ottobre 2021"**.*

RAMMENTA

-che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficiarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

INVITA

-gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell'art.23 della legge 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Napoli, 27 dicembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Antonio Daniele - Componente

dr. Domenico Carozza - Componente

Sottoscritta digitalmente*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

***Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3° piano – 80133 www.comune.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9702-3 – fax :(+39) 081 795 9707
e mail: revisori.conti@comune.napoli.it***



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA MANUTENZIONE**

SERVIZIO: **SUPPORTO AI RUP**

Parzialmente di Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **ALL'URBANISTICA, ASSESSORATO AL PATRIMONIO E ASSESSORATO AL VERDE**

SG: 574 del 15/12/2021

DGC: 610 del 03/12/2021

Cod. allegati: L1083_004

Proposta di deliberazione prot. n° 4 del 29/11/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 548

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D. Lgs. 18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 - 31/10/2021 e scaturenti da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione e dalla società La Meridionale srl in liquidazione per esborsi effettuati a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge 219/81.

Il giorno 17/12/2021, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI:

Maria FILIPPONE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Vicesindaco)

Paolo MANCUSO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Laura LIETO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Maria Filippone*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Segretario della Giunta comunale
IL DIRIGENTE
(Dott. Lorenzo Di Dio)

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, dell'Assessore al Patrimonio e dell'Assessore al Verde,

Premesso che:

- i debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che gravano sull'ente pubblico, assunte in assenza di una specifica previsione di bilancio;
- il principio contabile n. 2/90-108 dell'Osservatorio sulla Finanza Locale fornisce indicazioni operative in materia di debiti fuori bilancio, peraltro chiarendo che la funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte; nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli artt. 243bis e ss. del D. Lgs. n.267/00;
- il procedimento amministrativo per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è disciplinato dall'art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità e dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 918 del 04.06.09, n.299 del 30.04.13 e n. 305 del 06.05.15, integrate dalle circolari esplicative P.G. nn. 137581/10, 801132/12 e 733768/14;
- con circolari PG/2021/689293 del 22/09/2021 e PG/2021/840223 del 22/11/2021 del Dipartimento Ragioneria è stato dato avvio alla procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 – 31/10/2021 ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. b)-c)-d)-e) D.Lgs. 267/2000, definendo tempi e modalità di trasmissione delle proposte di debito.

Considerato che:

- i debiti oggetto del presente atto traggono origine dalla successione ai sensi della Legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria Titolo VIII Legge 219/81 per la realizzazione di opere pubbliche rientranti nel Programma Straordinario di Edilizia Residenziale (P.S.E.R.) e derivano dalle attività condotte dal *Consorzio Napoli 10 in liquidazione* e dalla *società La Meridionale srl in liquidazione*, entrambi ex Concessionari responsabili rispettivamente della "Costruzione di 20.000 alloggi e relative opere infrastrutturali nel Comparto Edilizio n° 10 zona Barra – San Giovanni", giusta Convenzione Rep. n. 8 del 04/08/1981 e relativi atti aggiuntivi, e della "Realizzazione del viadotto a scorrimento veloce denominato *Asse di Collegamento tra lo Svincolo Napoli Est della Tangenziale di Napoli, Quartieri 167 di Secondigliano, Circumvallazione Esterna di Secondigliano 1° lotto e completamento del 2° lotto*", giusta Convenzione Rep. n. 23 del 12/07/1984 e relativi atti aggiuntivi; trattasi, nel caso di specie, di ripetizione degli esborsi effettuati dai Concessionari a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge 219/81;
- Con nota consortile prot. n. 03/2021 del 08/03/2021, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al PG/2021/201033 in pari data, e successiva nota prot. n. 07/2021 del 24/03/2021, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al PG/2021/254452 del 25/03/2021, il Consorzio Napoli 10 in liquidazione ha chiesto il rimborso, per Convenzione cui il Comune è succeduto, degli onorari corrisposti ai componenti della Giunta Speciale per le Espropriazioni (di seguito, G.S.E.) presso la Corte di Appello di Napoli per effetto della sentenza G.S.E. n. 4380/2019 del 11/09/2020 e relativo decreto di liquidazione onorari del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 1/2019 del 25/09/2019, con la quale è stato definito il ricorso in riassunzione R.G. n. 612/2019 azionato dalla ditta Colombrino Umberto+5 avverso il Consorzio Napoli 10 ed il Comune di Napoli per la rideterminazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea legittima relative all'immobile sito in via Ciccarelli n. 53 ed identificato in catasto al foglio 12 sez. BAR, particella 131 subalterni 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 subalterno 2;
- Con nota del 22/01/2021 acquisita al PG/2021/59855 del 22/01/2021 e successiva nota del 06/10/2021 acquisita al PG/2021/723688 del 06/10/2021, la società La Meridionale srl in liquidazione ha chiesto il rimborso, per Convenzione cui il Comune è succeduto, delle somme corrisposte a La Provincia Italiana

della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella per effetto della sentenza G.S.E. n. 1128/2017 del 10/03/2017 e successivo atto di transazione del 19/12/2020 sottoscritto con parte attrice, con la quale è stato definito il giudizio R.G. n. 336/2016 azionato innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) dalla ditta La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella contro La Meridionale srl in liquidazione, ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, per la determinazione dell'indennizzo ex art. 46 L. 2359/1865 e della indennità di diminuito godimento durante l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione del viadotto a scorrimento veloce denominato Asse di Collegamento tra lo Svincolo Napoli Est della Tangenziale di Napoli, Quartieri 167 di Secondigliano, Circumvallazione Esterna di Secondigliano 1° lotto e completamento del 2° lotto", relativamente ad un complesso immobiliare identificato in catasto fabbricati al foglio 4 particella 313 sub 2,3,4 e 5.

Vista:

- la nota PG/2019/356389 del 17/04/2019 dell'Avvocato Generale, pervenuta al Servizio Supporto ai RUP per il tramite del Responsabile dell'Area Infrastrutture con nota PG/2019/385601 del 02/05/2019, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine all'inquadramento dei rimborsi agli ex Concessionari ex Titolo VIII L. 219/81 per sentenze di condanna irrogate nei riguardi degli stessi dalla G.S.E. nell'ambito della tipologia dei debiti fuori bilancio;
- la nota PG/2019/572886 del 01/07/2019 del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità, con la quale viene confermato che le indennità di esproprio e/o occupazione anticipate dai Concessionari ex Legge 219/81 sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Rilevato che:

- pertanto, i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento con il presente atto ammontano complessivamente ad € 291.773,15 così ripartiti:
 1. D.F.B. n. 1 lett. e) in favore del Consorzio Napoli 10 in liquidazione per € 14.773,15 per rimborso degli onorari dei componenti GSE;
 2. D.F.B. n. 2 lett. d) in favore della società La Meridionale srl in liquidazione per € 244.000,00 per rimborso indennità ed interessi;
 3. D.F.B. n. 3 lett. e) in favore della società La Meridionale srl in liquidazione per € 33.000,00 per rimborso spese legali;
- occorre prelevare ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000 la somma di € 291.773,15 dal fondo spese potenziali iscritto nell'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi".

Visti:

- il D.Lgs n.267/00 ed il D.Lgs. n.118/11;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

Attestato che:

- il presente atto è predisposto nel rispetto della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e degli artt. 13 e 17 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n.4 del 28.02.2013;
- non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione ai sensi dell'art.6bis della L 241 del 07.08.1990, degli artt.7-9 del Codice di comportamento dell'Ente e degli artt. 6-7 del DPR n. 62/2013;
- il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.


Tutto quanto premesso e ritenuto necessario procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio come sopra contabilizzati.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 84 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1083/2021/004:

- L1083_004_01. Nota del Consorzio Napoli 10 prot. n. 03/2021 del 08/03/2021, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al PG/2021/201033 in pari data, e successiva nota prot. n. 07/2021 del 24/03/2021, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al PG/2021/254452 del 25/03/2021;
- L1083_004_02. Nota del Consorzio Napoli 10 prot. n. 21/2019 del 31/10/2019, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al PG/2019/881560 del 04/11/2019;
- L1083_004_03. Nota della società La Meridionale srl in liquidazione del 22/01/2021 acquisita al PG/2021/59855 del 22/01/2021 e successiva nota del 06/10/2021 acquisita al PG/2021/723688 del 06/10/2021;
- L1083_004_04. Nota PG/2019/385601 del 02/05/2019 del Responsabile dell'Area Infrastrutture con allegata nota PG/2019/356389 del 17/04/2019 dell'Avvocato Generale;
- L1083_004_05. Nota PG/2019/572886 del 01/07/2019 del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità;
- L1083_004_06. Scheda A;
- L1083_004_07. Scheda B;
- L1083_004_08. Scheda A1 per i debiti lett. e);
- L1083_004_09. Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa per i debiti lett. e).

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP
Arch. Alfonso Chezzi



Con voti UNANIMI,

DELIBERA


1. di approvare il seguente prelievo, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000, dal fondo spese potenziali iscritto nell'annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023, alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi":

Parte spesa – Bilancio 2021/2023, annualità 2021			
Prelievo	Minore spesa	Copertura finanziaria D.F.B.	Maggiore spesa
20.03-1.10 "Accantonamento per insorgenza D.F.B. art 194 comma 1, lettere B, C, D, E" (cap. 142064)	- € 291.773,15	08.02.1.03 "Debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 D.Lgs. 267/2000 – Servizio Supporto ai RUP" (istituzione nuovo capitolo)	+€ 291.773,15

2. di proporre al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000:

- a) il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:
- n. 1, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, in favore del Consorzio Napoli 10 in liquidazione per € 14.773,15 per rimborso degli onorari dei componenti GSE;
 - n. 2, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, in favore della società La Meridionale srl in liquidazione per € 244.000,00 per rimborso indennità ed interessi;
 - n. 3, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, in favore della società La Meridionale srl in liquidazione per € 33.000,00 per rimborso spese legali;
- b) il finanziamento dei debiti di cui al punto precedente attraverso imputazione al bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2021 – voce di bilancio 08.02.1.03 – capitolo di nuova istituzione denominato "Debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1 D.Lgs. 267/2000 – Servizio Supporto ai RUP" per complessivi € 291.773,15;
- c) di disporre, infine, con riguardo agli adempimenti successivi, quanto segue:
- il Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale inoltrerà il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 co.5 della legge n. 289/2002, al Servizio Ispettivo, ai Servizi Finanziari ed al Servizio Supporto ai RUP proponente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, in uno alle schede di proposta formulate, per i rispettivi consequenziali adempimenti;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque




- il Servizio Ispettivo procederà alla verifica della sussistenza di eventuali responsabilità in ordine alla insorgenza dei debiti oggetto del presente atto, secondo la disciplina del Regolamento sull'attività ispettiva e in base alle indicazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- rimandare a tutto quanto ulteriormente disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 918 del 4 giugno 2009, modificata ed integrata dalle deliberazioni GC 30.04.13 n.299 e CC n.31 del 23.05.18 e da ogni ulteriore atto o circolare esplicativa in materia.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;


(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

(x x) CON SEPARATA VOTAZIONE, CON VOTI UNANIMI, DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEQUIBILE PER L'URGENZA AI SENSI ART. 134, C. 4 D. Lgs 267/2000 LIMITATAMENTE ALLA PARTE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA.


L'Assessore all'Urbanistica
Dot.ssa Laura Lieto




L'Assessore al Patrimonio
Dott. Pier Paolo Baretta




L'Assessore al Verde
Dott. Vincenzo Santagada



Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP
Arch. Alfonso Ghezzi



VISTO: Il Responsabile di Area Manutenzione
Arch. Alfonso Ghezzi



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 04 DEL 29/11/2021, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/01/2021 - 31/10/2021 e scaturenti da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione e dalla società La Meridionale srl in liquidazione per esborsi effettuati a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge 219/81.

Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP Arch. Alfonso Ghezzi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.....
.....
.....
.....
.....

Addì, 29/11/2021

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 03/12/21..... e protocollata con il n. DBE/2021/610.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Voti PARERS ACQUIESCENTI - P.N. VINC. 433/21 - 434/21 - 435/21
.....
.....
.....

Addì, 16/12/21

IL RAGIONIERE GENERALE

Prog 13718 ✓



COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO – PROP. N. 04 DEL 29-11-2021 – (DGC/2021/610 DEL 03-12-2021) SERVIZIO SUPPORTO AI RUP.

La proposta di deliberazione in esame propone al Consiglio il riconoscimento della legittimità ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera d) e lettera e) del D.to L.vo 267/00 dei debiti fuori bilancio manifestatosi nel periodo 01-01-2021/31-10-2021 relativi al Titolo VIII della Legge 219/81:

- 1) D.F.B. lettera e) "Consorzio Napoli 10 in liquidazione" per rimborso onorari componenti GSE, sentenza GSE n. 4380/2019 del 11-09-2020 e relativo decreto di liquidazione onorari del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 1/2019 del 25-09-2019, per € 14.773,15, istanza di rimborso prot. 201033 del 08-03-2021;
- 2) D.F.B. lettera d) "La Meridionale S.r.l. in liquidazione" per rimborso delle somme corrisposte a "La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella" per effetto della sentenza GSE n. 1128/2017 del 10-03-2017 e successivo atto di transazione del 19-12-2020, per € 244.000,00, istanza di rimborso prot. 59855 del 22-01-2021;
- 3) D.F.B. lettera e) "La Meridionale S.r.l. in liquidazione" per rimborso delle spese processuali riconosciute e corrisposte a "La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella" per effetto della sentenza GSE n. 1128/2017 del 10-03-2017 e successivo atto di transazione del 19-12-2020, per € 33.000,00, istanza di rimborso prot. 59855 del 22-01-2021.

La stessa dispone il prelievo della somma di € 291.773,15, ai sensi dell'art. 176 del D.to L,vo 267/00, dalla missione 20 programma 03 capitolo 142064 annualità 2021 e la relativa istituzione di nuovo capitolo alla missione 08 programma 02.

Letta la nota dell'Avvocato Generale prot. n. 356389 del 17-04-2019, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine all'esatto inquadramento, nell'ambito delle tipologie dei debiti fuori bilancio, dei rimborsi ai Concessionari dell'ex Titolo VIII della Legge 2019/81 per sentenze di condanna irrogate nei riguardi degli stessi dalla G.S.E.; letta la nota del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità prot. n. 572886 del 01-07-2019, con la quale viene confermato che il rimborso delle indennità di esproprio e/o occupazione in favore dei soggetti di cui e cenno sono assoggettate all'Imposta sul Valore Aggiunto, allegate alla proposta de quo.

Viste le attestazioni di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 comma 1 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 17 comma 2 lett. e) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni in cui si evidenzia, tra l'altro, *"..... l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell'Ente , l'utilità della prestazione resa , il conseguente arricchimento dell'Amministrazione e l'esistenza dell'obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto la regolarità dell'azione amministrativa inerente il riconoscimento del debito"*, per i debiti di cui alla lettera e).

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, li 14-12-2021

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr.ssa C. Gargiulo)

Proposta di deliberazione prot. n. 04 del 29.11.2021

Area Manutenzione

Servizio Supporto ai RUP

Pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 15.12.2021 – S.G. 574

8

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di riconoscimento della legittimità di tre debiti fuori bilancio, manifestatisi nel periodo 1 gennaio 2021-31 ottobre 2021, per un importo complessivo di € 291.773,15, di cui un debito rientrante nella lett. d) dell'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 pari ad € 244.000,00 e due debiti rientranti nella lett. e) del citato art. 194, per la somma di € 47.773,15.

Con il medesimo atto, altresì, si sottopone alla Giunta Comunale l'approvazione dell'operazione di prelevamento dal fondo spese potenziali iscritto nell'annualità 2021, del Bilancio di previsione 2021/2023, alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi", per garantire la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio di cui viene proposto il riconoscimento mediante istituzione di un nuovo capitolo.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in termini di "favorevole".

Visto il parere di regolarità contabile parimenti espresso in termini "favorevole".

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa dell'atto si evince che la proposta mira a garantire la copertura finanziaria della spesa per il rimborso dell'importo di € 291.773,15 in favore del "Consorzio Napoli 10" e della società "La Meridionale" in liquidazione per esborsi effettuati a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge 219/81.

Si rilevano le attestazioni rese dalla dirigenza competente di regolarità e correttezza amministrativa, i pareri espressi dall'Avvocato Generale, con nota 356389 del 07/04/2019, e dal Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità, con nota 572886/2019, rispettivamente sull'inquadramento dei debiti fuori bilancio e l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto.

Compete alla dirigenza che ha sottoscritto la proposta il dovere di vigilanza e controllo sul corretto impiego delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 107 del medesimo Testo Unico.

Si ricorda l'attività di verifica a campione dei debiti fuori bilancio esercitata dal Servizio Ispettivo dell'Ente, in conformità al corrente "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" e al vigente "Regolamento dell'attività ispettiva" dell'Ente.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE

Monica Cinque

Monica Cinque

VISTO:
Vice Sindaco
Maria Rafferty

Monica Cinque

Deliberazione di G. C. n. 548 del 22/12/2021 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maria Cuffari

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Orfei

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 22/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 22/12/2021 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

ATV

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta;

è divenuta esecutiva, limitatamente alla parte di competenza della Giunta, il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva, per la parte di competenza della Giunta, in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....

8/3/2021

https://webmail.serviziopec.fastweb.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.20210208_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&ms...

Da "napoli10@pec.it" <napoli10@pec.it>

A "supporto.rup@pec.comune.napoli.it" <supporto.rup@pec.comune.napoli.it>

Data lunedì 8 marzo 2021 - 11:58

Invio per posta elettronica: Nota Consorzio Napoli 10 prot SA-PL-rp n 03-2021 del 8-3-2021

Si trasmette in allegato la nota in oggetto.

Distinti saluti

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

Nota Consorzio Napoli 10 prot SA-PL-rp n 03-2021 del 8-3-2021

Allegato(i)

Nota Consorzio Napoli 10 prot SA-PL-rp n 03-2021 del 8-3-2021.pdf (424 KB)

Pa/201033

del' 8/3/2021

Napoli, 8 marzo 2021

Consorzio Napoli 10 in liquidazione

Prot. SA/PL/rp n. 03/2021

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
SERVIZIO SUPPORTO AL RUP
Piazza Cavour n. 42
80137 _____ **NAPOLI**
supporto.rup@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Sentenza GSE n. 4380/2019 – Onorari G.S.E. Causa Colombrino Umberto +5 c/ Consorzio Napoli 10 in Liquidazione.

Si trasmette, in allegato la seguente documentazione relativa agli onorari corrisposti dallo scrivente ai membri della GSE, relativa alla causa in oggetto:

- Fattura n. 02/2021 del 26/2/2021 Arch. Francesco Tedeschi;
- Contabile Bonifico del 26/2/2021;
- Ricevuta del 5/3/2021 Dott. Giuseppe De Carolis;
- Contabile Bonifico del 4/3/2021;
- Ricevuta del 4/3/2021 Ing. Vincenzo Del Giudice;
- Contabile Bonifico del 4/3/2021;
- Ricevuta del 5/3/2021 Dott.ssa Diletta De Vivo;
- Contabile Bonifico del 4/3/2021.

La sentenza n. 4380/2019 e il relativo Decreto di Liquidazione onorari del Presidente della Corte di Appello di Napoli n 1/2019 del 25/9/2019 già sono stati trasmessi dallo scrivente a mezzo pec in data 31/10/2019 con nota prot SA/BC/rp. n. 21/2019;

Si comunicano, di seguito, le coordinate bancarie per il successivo accredito delle somme:

IBAN IT93N0514203410CC1101015409

Si resta a disposizione di ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Liquidatore

Ing. Stefano Schiavo
[Firma]

All.ti c.s.d

DOMICILIO FISCALE: [REDACTED] - Via [REDACTED]
C.F. [REDACTED] - IVA 04864740636

architetto Francesco TEDESCHI

FATTURA 02 / 2021 (26.02.2021)

FATTURAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190 / 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE


Intestazione: CONSORZIO NAPOLI 10 in liquidazione

partita iva 03753080633 - Via A. Brin n. 63 - NAPOLI


Oggetto: GIUNTA SPECIALE ESPROPRIAZIONI PRESSO CORTE APPELLO NAPOLI

COMPETENZE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 4380 / 19 (COLOMBRINO U. + 5)

(A) COMPETENZE COME COMPONENTE TECNICO GIUNTA	3.625,00 euro
(B) RIMBORSO SPESE	Incluso nelle Competenze
(C) Contributo Previdenziale 4 % (su A + B)	145,00 euro
Imposta di Bollo (assolta sull'originale)	2,00 euro
I.V.A. 22 %	Non Imponibile
TOTALE FATTURA	3.772,00 euro
Ritenuta d'Acconto Irpef (20 % di A + B)	Non Assoggettabile



TOTALE PAGATO 3.772,00 euro



Francesco Tedeschi



DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO

IT47J0514203403CC1881163141 - TEDESCHI FRANCESCO

Data movimento 26/02/2021

Data valuta 26/02/2021

Data disponibilità 26/02/2021

Descrizione BIC: BCPTITNXXX CRO: 90882819300 O/C: NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE NOTE: fattura proforma competenze sentenza 4380/19 SUPP - Supplier payment BSN3M2102261029211352

Causale BONIFICO IN ARRIVO

Importo 3.772,00

ORDINANTE: 05142 BANCA DI CREDITO POPOLARE - TORRE DEL GRECO

Distinta del 26/02/2021 inviata il 26/02/2021 10:31 (Rif. -326413060)

Tipo Distinta Disposizione di Pagamento SEPA

Stato distinta firmata

Firmata da SCHIAVO STEFANO (HC00003111)

Numero disposizioni 1 Totale importi 3.772,00 Divisa EUR

Azienda B9N3M NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE

Banca assuntrice 05142 BANCA DI CREDITO POPOLARE - TORRE DEL GRECO

N.	Esecuzione	Importo	Destinatario
----	------------	---------	--------------

B9N3M210226102921135289 26/02/2021 3.772,00 EUR Architetto Francesco Tedeschi

Indirizzo:

Mittente ABI: 05142 CAB: 03410 C/C: CC1101015409

NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE:

IBAN: IT47J0514203403CC1681163141

P.Iva/C.Fiscale: 04864740636

P.Iva/C.Fiscale: 03999870581

Modalita' di pagamento : Bonifico SEPA senza Esito all'Ordinante (TRF)

Causale bancaria: SUPP

Informazioni di
riconciliazione: fattura proforma competenze sentenza 4380/19

DOTT. Giuseppe DE CAROLIS di PROSEDI

Via [REDACTED]
[REDACTED]
CF: [REDACTED]

Spett.le
**Consorzio Napoli 10 in liquidazione,
Via Brin 64
NAPOLI**

Ricevuta per l'onorario relativo alla sentenza n. 4380/2019 Causa
Colombrino Umberto +5 C/ Consorzio Napoli 10 in liquidazione

Imponibile € 3625,00

Ritenuta di acconto (20%) € 725,00

Compenso netto € 2.900,00

Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità che la presente
prestazione è esente dall'I.V.A ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.ro 633 del
26/10/72 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Napoli, li 5/3/2021

Dott. Giuseppe De Carolis

Coordinate bancarie :

Banco di Napoli, IBAN: IT 19030 6903515180000004710

8/3/2021

Dettaglio Pagamenti Italia

Dettaglio Pagamenti Italia

PAGAMENTI ITALIA

ORDINANTE

NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE

CODICE FISCALE - PIVA

03999870581

BENEFICIARIO

Dott. Giuseppe De Carolis di Prossedi

DATI DEL PAGAMENTO

Data Invio

Importo

Causale

04.03.2021

2.900,00 EUR

SUPP

Data Esecuzione Richiesta

04.03.2021

Data Valuta Beneficiario Richiesta

Note onorario sentenza n. 4380/2019

IBAN

IT190830690351510000004710

Modalita' Esito

Codice Pagamento

B9N3M210304101632956997

DATI ESECUZIONE DA BANCA

Rif. Banca - Codice Banca

C.R.O. 9025401930900000480340003400IT

Modalita' Pagamento Bonifico SEPA senza Esito all'Ordinante (TRF) Causale BONIFICI GENERICI (SUPP)

Anomalia

Valuta Ordin.

Valuta Benef.

Data Ordine

Data Addeb.

Data Esecuz.

04.03.2021

05.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

Commissioni

Importo

Penalita'

Num. Assegno

1,10 EUR

2.900,00 EUR

0,00 EUR

Note Banca Esecutrice



Ricevuta compenso per prestazione occasionale

Prestazione occasionale di cui all'art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86.
Esclusa da Iva ai sensi art. 5 D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

Intestazione:

Spett.le
CONSORZIO NAPOLI 10 IN LIQUID.
P.IVA 03753080633
VIA BRIN, 64 - NAPOLI

Prestazione effettuata da:

Nato a: *Vincenzo Del Giudice*
Residente in: 
Codice fiscale: *80123 Napoli*


Oggetto: FER SENTENZA GSE 4380/19

Imponibile prestazioni	€ 3.625,00
(-) Ritenuta d'acconto - 20%	€ 725,00
NETTO DA PAGARE	€ 2.900,00

Si resta in attesa della certificazione della ritenuta di acconto operata.

Luogo e data: Napoli, 04.03.2021

Firma:



8/3/2021

Dettaglio Pagamenti Italia

Dettaglio Pagamenti Italia

PAGAMENTI ITALIA

ORDINANTE

NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE

CODICE FISCALE - P.IVA

03999870581

BENEFICIARIO

Ing. Vincenzo Del Giudice

DATI DEL PAGAMENTO

Data Invio

Importo

Causale

04.03.2021

2.900,00 EUR

SUPP

Data Esecuzione Richiesta

04.03.2021

Data Valuta Beneficiario Richiesta

Note

a saldo proforma per attivita componente GSE corte di appello di Napoli Proc. 612/19 R.G. sent. 4380/19

IBAN

IT29H0538703414000043007962

Modalita' Esito

Codice Pagamento

B9N3M210304101350684101

DATI ESECUZIONE DA BANCA

Rif. Banca - Codice Banca

C.R.O. 9025411930800000480340003400IT

Modalita' Pagamento

Bonifico SEPA senza Esito all'Ordinante (TRF)

Causale

BONIFICI GENERICI (SUPP)

Anomalia

Valuta Ordin.

Valuta Benef.

Data Ordine

Data Addeb.

Data Esecuz.

04.03.2021

05.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

04.03.2021

Commissioni

Importo

Penalita'

Num. Assegno

1,10 EUR

2.900,00 EUR

0,00 EUR

Note Banca Esecutrice

Canc. Diletta de Vivo

CF: [REDACTED]

Spett.le
Consorzio Napoli 10 in liquidazione,
Via Brin 64
NAPOLI .

Ricevuta per l'onorario relativo alla sentenza n. 4380/2019 Causa
Colombrino Umberto +5 C/ Consorzio Napoli 10 in liquidazione

Imponibile € 1087,50


Ritenuta di acconto (20%) € 217,50

Compenso netto € 870,00

La sottoscritta, dichiara sotto la propria responsabilità che la presente
prestazione è esente dall'I.V.A ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.ro 633 del
26/10/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Napoli, li 5/3/2021

Diletta de Vivo



Coordinate bancarie: Banca Monte Paschi Siena AG. 12 NAPOLI. IBAN
IT40Z010300341200000050272

8/3/2021

Dettaglio Pagamenti Italia

Dettaglio Pagamenti Italia

PAGAMENTI ITALIA

ORDINANTE

NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE

CODICE FISCALE - P.IVA

03999870581

BENEFICIARIO

Canc. Diletta de Vivo

DATI DEL PAGAMENTO

Data Invio	Importo	Causale
04.03.2021	870,00 EUR	SUPP

Data Esecuzione Richiesta	Data Valuta Beneficiario Richiesta
04.03.2021	

Note onorario sentenza n. 4380/2019 causa Colombrino Umberto +5

IBAN IT4020103003412000000050272

Modalita' Esito Codice Pagamento 89N3M210304101907775710

DATI ESECUZIONE DA BANCA

Rif. Banca - Codice Banca C.R.O. 902542193070000480340003400IT

Modalita' Pagamento Bonifico SEPA senza Esito all'Ordinante (TRF) Causale BONIFICI GENERICI (SUPP)

Anomalia				
Valuta Ordin.	Valuta Benef.	Data Ordine	Data Addeb.	Data Esecuz.
04.03.2021	05.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	04.03.2021
Commissioni	Importo	Penalita'	Num. Assegno	
1,10 EUR	870,00 EUR	0,00 EUR		

Note Banca Esecutrice

29/3/2021

https://webmail.serviziopec.fastweb.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b64.20210208_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&m...

Da "napoli10@pec.it" <napoli10@pec.it>
A "supporto.rup@pec.comune.napoli.it" <supporto.rup@pec.comune.napoli.it>
Data mercoledì 24 marzo 2021 - 16:51

Invio per posta elettronica: Nota Consorzio napoli 10 prot SA-PL-rp n 07-2021del 24-3-2021

Si trasmette in allegato la nota in oggetto.
Distinti saluti

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

Nota Consorzio napoli 10 prot SA-PL-rp n 07-2021del 24-3-2021

Allegato(i)

Nota Consorzio napoli 10 prot SA-PL-rp n 07-2021del 24-3-2021.pdf (1608 KB)

Pq/254452
del 25/3/2021

Napoli, 24 marzo 2021

Consorzio Napoli 10 in liquidazione

Prot. SA/PL/tp n. 07/2021

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
SERVIZIO SUPPORTO AL RUP
Piazza Cavour n. 42
80137 **NAPOLI**
supporto.rup@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Sentenza GSE n. 4380/2019 – Onorari G.S.E. Causa Colombrino Umberto +5 c/ Consorzio Napoli 10 in Liquidazione.

Ad integrazione di quanto trasmesso con ns nota prot SA/PL/tp n 03/2021 del 8/3/2021, di pari oggetto, si trasmette in allegato la seguente documentazione:

- N. 3 modelli F24 22/3/2021 riferiti al pagamento della ritenuta d'acconto dei componenti della GSE per la sent 4380/2019 rispettivamente € 725,00 per il Dott. Giuseppe De Carolis, € 725,00 per l'Ing. Vincenzo Del Giudice e € 217,50 per la Dott.ssa Diletta De Vivo.

Si comunicano, di seguito, le coordinate bancarie per il successivo accredito delle somme:


IBAN IT93N0514203410CC1101015409

Si resta a disposizione di ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Liquidatore
Ing. Stefano Schiavo

All. c.s.d.



DELEGA IRREVOCABILE A

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITAMENTO ALLA TIPOLOGIA COMPETENTE

PROV.

CODICE FISCALE 03999870581

DATI ANAGRAFICI NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE

DOMICILIO FISCALE NAPOLI

N/A VIA BENEDETTO BRIN 63

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

importo tributario	importo IVA (aliquota 10%)	anno di riferimento	importo debito versato	importo credito compensato
1040	03	2021	725 00	
TOTALE A			725 00 B	SALDO (A-B) + 725 00

importo tributario	importo IVA (aliquota 10%)	anno di riferimento	importo debito versato	importo credito compensato
TOTALE C			D	SALDO (C-D)

importo tributario	importo IVA (aliquota 10%)	anno di riferimento	importo debito versato	importo credito compensato
TOTALE E			F	SALDO (E-F)

importo tributario	importo IVA (aliquota 10%)	anno di riferimento	importo debito versato	importo credito compensato
TOTALE G			H	SALDO (G-H)


importo tributario	importo IVA (aliquota 10%)	anno di riferimento	importo debito versato	importo credito compensato
TOTALE I			L	SALDO (I-L)
TOTALE M			N	SALDO (M-N)
				EURO 725,00

INAIL

bancario/ postale
 circolare/ Anglia postale

Pagamento effettuato con: assegno contante

21032233425355913 in data 22/03/2021 alle ore 09:42:53.926948



Stampa del 22/03/2021 09:42:02

Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE 03999870581

Numero in copia di ogni ricevuta

DATI ANAGRAFICI NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE

Codice di natura

DOMICILIO FISCALE NAPOLI

N/A VIA BENEDETTO BRIN 63

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

Codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

Table with columns for various tax categories and a 'SALDO (A-B)' row showing a total of 725.00.

Indirizzo ufficio

Indirizzo sede

Indirizzo sede

Indirizzo sede


INAIL

Indirizzo sede

Indirizzo sede

COPIA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

21032233462956714 in data 22/03/2021 alle ore 09:46:29.435056.



Stampa del 22/03/2021 09:46:15

Mod. F24

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DEBITO IRREVOCABILE A

AGENZIA

PROV.

PER FATTORIBILI ALLA TESORERIA COMPETENTE

CODICE FISCALE 03999870581

Importo in caso di debito di imposta non concordabile con l'addetto

DATI ANAGRAFICI NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE

DOMICILIO FISCALE NAPOLI

N/A VIA BENEDETTO BRIN 63

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice tributo	denominazione tributo/prodotto/imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
1040	03	2021	217 50	
TOTALE A			217 50 B	
				SALDO (A-B)
				217 50

codice tributo	denominazione tributo/prodotto/imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE C			D	
				SALDO (C-D)

codice tributo	denominazione tributo/prodotto/imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE E			F	
				SALDO (E-F)

codice tributo	denominazione tributo/prodotto/imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE G			H	
				SALDO (G-H)

codice tributo	denominazione tributo/prodotto/imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE I			L	
				SALDO (I-L)

codice tributo	denominazione tributo/prodotto/imposta	anno di riferimento	importo a debito versato	importo a credito compensato
TOTALE M			N	
				SALDO (M-N)
				EURO 217,50

DATA: _____

CODICE BANCA/POSTE/AGENZIE DELLA RISCOSSIONE: _____

Importo in euro e centesimi con assegno: _____

numero: _____

banca/postale: banca/postale

circolare/voglia postale: circolare/voglia postale

banca / agenzia: _____

ABI: _____ CAB: _____

COPA PER IL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO

4/11/2019

https://webmail.serviziopec.fastweb.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20190926_1300&contid=&folder=SU5CT1g=&m...

Da "napoli10@pec.it" <napoli10@pec.it>

A "Comune di Napoli" <supporto.rup@pec.comune.napoli.it>

Data giovedì 31 ottobre 2019 - 17:00

Sentenza GSE 4380/2019 Ditta Colombrino Umberto c/Consorzio Napoli 10 in Liquidazione

In riferimento all'oggetto si trasmette la ns nota n. 21/2019 e relativi allegati.

Distinti saluti

PA/2019/881560
del 4/11/19

Allegato(i)

Nota Pres Corte Appello + Decreto liquidaz onorari gse sent 4380-2019.pdf (326 Kb)

Sentenza GSE n 4380-2019 Ditta Colombrino Umberto-Consorzio Napoli 10.pdf (1113 Kb)

Nota Consorzio Napoli 10 n 21-2019.pdf (540 Kb)

Napoli, 31 ottobre 2019

Consorzio Napoli 10 in liquidazione

Prot. SA/BC/rp n. 21/2019

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
AREA MANUTENZIONE
SERVIZIO SUPPORTO AL RUP
Piazza Cavour n. 42
80137 **NAPOLI**
supporto.rup@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Programma Straordinario di edilizia residenziale da attuare nel Comune di Napoli ai sensi del Titolo VIII L. 219/81 – Comparto n. 10 Barra S. Giovanni – Definizione procedure di espropriazione – Decreto Sindacale n. 89/2004 – Giudizio di riassunzione Colombrino Umberto +5 c/Consorzio Napoli 10 in Liquidazione – Sentenza GSE n. 4380/2019.

Al fine di consentire agli Uffici in indirizzo di mettere in esecuzione quanto stabilito nella Sentenza della GSE n. 4380/2019 riferita al giudizio di riassunzione indicato in oggetto, si trasmette la seguente documentazione:

- Sentenza della GSE n. 4380/2019 depositata in cancelleria della Corte di Appello di Napoli dell'11/9/2019;
- Nota del Presidente della Corte di Appello di Napoli del 30/9/2019 e relativo Decreto di Liquidazione degli onorari dei componenti della GSE n. 1/2019 del 25/9/2019.

Si rammenta che in virtù del Decreto Sindacale n. 89 del 16/07/2004, in data 20 luglio 2004 veniva sottoscritto tra le parti l'atto transattivo con cui l'Amministrazione in indirizzo assumeva, in via generale e definitiva, l'onere di provvedere direttamente, in sostituzione del concessionario, al pagamento di tutte le somme liquidate in favore delle ditte espropriate all'esito dei giudizi di opposizione alla stima ed ha, quindi, provveduto, in linea con il citato accordo, ad effettuare i vari pagamenti previsti dalle sentenze rese nei giudizi di opposizione alla stima, via via, intervenute ed a versare anche i compensi liquidati in favore degli avvocati degli espropriati, nonché dei componenti della G.S.E.


Si evidenzia, poi, del tutto ad abundantiam, che con lodo arbitrale 18-2; 10 marzo 1998, depositato e reso esecutivo con decreto del pretore n. 428/98 intervenuto tra il Consorzio Napoli 10 ed il Funzionario Cipe, ex titolo VIII della legge 219/81, divenuto definitivo per acquiescenza dell'Amministrazione, con effetti di giudicato, opponibile, ovviamente, anche a Codesto Ente, subentrato all'Amministrazione dello Stato nella titolarità del rapporto di concessione, è stato definitivamente chiarito che gli oneri in questione, così come pure quelli delle difese assicurate dal consorzio nei giudizi di opposizione alla stima, ricadono sull'Ente concedente.


Si sollecita, quindi, il destinatario della presente a dare pieno e tempestivo corso agli adempimenti necessari per effettuare il deposito previsto dalla sentenza in oggetto, al fine di evitare gli interessi di mora che maturerebbero in caso di ritardo nel suddetto deposito, con conseguenti responsabilità contabili per i soggetti responsabili.

Voglia codesto spett.le Ufficio informare lo scrivente sui provvedimenti che vorrà adottare.

Si resta a disposizione di ogni ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.

All: c.s.d.

Il Liquidatore
Ing. Stefano Schiavo




PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

N. 612/2019 RG- Giunta Speciale Espropriazioni Napoli, 30 SET. 2019

OGGETTO: Causa Colombrino Umberto +5 C/ Consorzio Napoli 10 in liquidazione - Sent. N. 4380/2019

Spett.le
Consorzio Napoli 10 in liquidazione,
via Brin 64
NAPOLI

Con riferimento al giudizio indicato in oggetto, invito codesto Ente al pagamento, entro il termine di giorni 30 dalla data del decreto che si unisce in copia, degli onorari spettanti ai componenti della Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso questa Corte, in dipendenza della sentenza sopra citata, salva la facoltà del reclamo ex art. 13 R.D. 17.4.1921 n.762.
I detti onorari sono stati fissati nella seguente misura:

Dott. Giuseppe DE CAROLIS	Presidente	€ 3.625,00
Prof. Ing. Vincenzo DEL GIUDICE	Componente	€ 3.625,00
Arch. Francesco TEDESCHI	Componente	€ 3.625,00
Canc. Diletta de VIVO	Segretario	€ 1.087,50

Gli importi potranno essere erogati agli interessati a mezzo bonifico bancario:

- Dr. Giuseppe DE CAROLIS: [REDACTED]
[REDACTED] Coordinate Bancarie: BANCO DI NAPOLI:
IBAN: IT 19Q030 6903515100000004710

- Prof. Ing. Vincenzo DEL GIUDICE: [REDACTED]
CF: [REDACTED] Coordinate bancarie: UBI BANCA FILIALE VOMERO
VANVITELLI - IBAN: IT 79Y03 111 03408 00 00 000 99048 -

- Dott. Arch. Francesco TEDESCHI: [REDACTED] CF:
[REDACTED] Coordinate Bancarie: Banca di Credito Popolare - filiale 168
(Napoli via Morelli) IBAN: IT 47J05 14203403CC1681163141

- Canc. Diletta de Vivo: [REDACTED]
C.F.: [REDACTED]
Coordinate bancarie: Banca Monte Paschi Siena AG. 12 NAPOLI.
IBAN: IT 40Z010 3003412000000050272

PRESIDENTE
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe De Carolis di Prossedi



IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Decreto n. 1/2019 GSE

Vista la sentenza n. 4380/2019 della Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte di Appello di Napoli, emessa nella causa promossa da Colombrino Umberto +5 contro Consorzio NAPOLI 10 in liquidazione e Comune di Napoli iscritta al n. 612 dell'anno 2019 con la quale il consorzio NAPOLI 10 in liquidazione è stato condannato al pagamento dell'onorario spettante ai componenti della Giunta e del compenso al segretario nella misura da liquidarsi dal Presidente della Corte di Appello;

Letti gli artt. 37 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e 13 e 14 R.D.L. 17 aprile 1921 n. 762

LIQUIDA

nella complessiva somma di euro 10.875,00 (diecimilaottocentosettantacinque/00), l'onorario complessivo spettante ai componenti la Giunta (Pres. G. De Carolis €3.625,00, Comp. Tecnici: Prof.Ing. V. del Giudice € 3.625,00 e Arch. F. Tedeschi € 3.625,00,) ed in euro 1087,50 (milleottantasette/50), il compenso al segretario (Diletta De Vivo) e ne ordina il pagamento in conformità della cennata sentenza.

Napoli 25 SET. 2019

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 25 SET. 2019

IL CANCELLIERE
Diletta de VIVO

IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Giuseppe De Carolis di Prossedi



CORTE APPELLO NAPOLI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Napoli, 25.9.19

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Diletta de VIVO

DOTT. Giuseppe DE CAROLIS di PROSEDI
[REDACTED]
[REDACTED]
CF [REDACTED]

Spett.le
Consorzio Napoli 10 in liquidazione,
Via Brin 64
NAPOLI

Ricevuta per l'onorario relativo alla sentenza n. **4380/2019** Causa
Colombrino Umberto +5 C/ Consorzio Napoli 10 in liquidazione

Imponibile	€ 3625,00
Ritenuta di acconto (20%)	€ 725,00
Compenso netto	€ 2.900,00

Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità che la presente prestazione è esente dall'I.V.A ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.ro 633 del 26/10/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Napoli

Dott. Giuseppe De Carolis


Coordinate bancarie :
Banco di Napoli, IBAN: IT 19Q030 6903515100000004710

Ing. VINCENZO DEL GIUDICE

Pro forma ricevuta del 25.09.2019

Spett.

C.F.

P.Iva

Descrizione della prestazione

Prestazioni svolte dall'Ing. Vincenzo Del Giudice in qualità di Componente GSE nominato dal Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli - Proc. 612/19 R.G. Sent. 4380/19 Colombrino Umberto+ 5 c/Consorzio Napoli 10 in liquidazione.

Prestazione effettuata da:

Nato a: **Vincenzo Del Giudice**
Residente in: [redacted]
Codice fiscale: [redacted]

Descrizione	Importo
Imponibile prestazione	3.625,00
(-) Ritenuta d'acconto 20%	725,00
NETTO DA PAGARE	2.900,00

Prestazione occasionale di cui all'art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86.
Esclusa da Iva ai sensi art. 5 D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.


SIPREGA ACCREDITARE

UBI Banca S.p.A.

Iban: IT 79 Y031 1103 4080 00000099048

Intestato a "Vincenzo Del Giudice"

Firma:



DOMICILIO FISCALE

C.F.

- IVA 04864740636

architetto Francesco TEDESCHI

FATTURA PROFORMA (25.09.2019)

FATTURAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190 / 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Intestazione:

CONSORZIO NAPOLI 10 *in liquidazione*

partita iva 03753080633 - Via A. Brin n. 64 - NAPOLI

Oggetto: GIUNTA SPECIALE ESPROPRIAZIONI PRESSO CORTE APPELLO NAPOLI

COMPETENZE LIQUIDATE A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 4380 / 19

(parte attrice COLOMBRINO Umberto + 5)

(A) COMPETENZE COME COMPONENTE DELLA GIUNTA	3.625,00 euro
(B) RIMBORSO SPESE	<i>Incluso nelle Competenze</i>
(C) Contributo Previdenziale 4 % (su A + B)	145,00 euro
Imposta di Bollo <i>(da assolvere sull'originale quietanzata)</i>	2,00 euro
I.V.A. 22 %	<i>Non Imponibile</i>
TOTALE FATTURA	3.772,00 euro
Ritenuta d'Acconto Irpef (20 % di A + B)	<i>Non Assoggettabile</i>



TOTALE A PAGARE **3.772,00 euro**

Francesco Tedeschi

VALIDA FINO AL 31.12.2019 - DA PAGARE CON BONIFICO

SUL CONTO PROFESSIONALE PERSONALE

(IBAN) IT47J0514203403CC1681163141

Canc. Diletta de Vivo

CF: [REDACTED]

Spett.le
Consorzio Napoli 10 in liquidazione,
Via Brin 64
NAPOLI

Ricevuta per l'onorario relativo alla sentenza n. 4380/2019 Causa
Colombrino Umberto +5 C/ Consorzio Napoli 10 in liquidazione

Imponibile	€ 1087,50
Ritenuta di acconto (20%)	€ 217,50
Compenso netto	€ 870,00

La sottoscritta, dichiara sotto la propria responsabilità che la presente prestazione è esente dall'I.V.A ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.ro 633 del 26/10/72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Napoli 25 SET. 2019

Diletta de Vivo

Coordinate bancarie: Banca Monte Paschi Siena AG. 12 NAPOLI. IBAN
IT40Z0103003412000000050272

4380

19

SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte di Appello di Napoli, composta dai signori:

- Dott. **GIUSEPPE DE CAROLIS DI PROSEDI** Presidente
- Ing. Prof. **VINCENZO DEL GIUDICE** Componente tecnico
- Arch. **FRANCESCO TEDESCHI** Componente tecnico

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.612 dell'anno 2019 del Registro Generale, avente ad oggetto: Indennità di espropriazione e di occupazione. Riassunzione dalla Cassazione.

TRA

COLOMBRINO Umberto, nato a Napoli il 28/01/1938, C.F. CLN MRT 38A28 F839C, **COLOMBRINO Pasquale**, nato a Napoli il 25/09/1940, C.F. CLN PQL 40P25 F839L; **COLOMBRINO Mario**, nato a Napoli il 01/11/1942, C.F. CLN MRA 42S01 F839V, **COLOMBRINO Salvatore**, nato a Napoli il 02/12/1944, C.F. CLN SVT 44T02 F839F, **COLOMBRINO Gaetano**, nato a Napoli il 25/02/1949, C.F. CLN GTN 49B25 F839S, **COLOMBRINO Ester**, nata a Napoli il 07/04/1954, C.F. CLN STR 54D47 F839U, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Francesco Crispi n. 62, presso lo studio dell'avv. Stefano Curcio, CF: CRCSFN73D11F839R, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di riassunzione;

PARTE ATTRICE

E

Consorzio Napoli 10 in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., con sede in Napoli alla via Brin 64, rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto, dall'avv.to Alessandro Marotta presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 5.

PARTE CONVENUTA

E

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio, Napoli

PARTE CONVENUTA contumace

CONCLUSIONI:

Il procuratore degli attori conclude chiedendo l'accoglimento delle domande con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il procuratore del convenuto consorzio conclude chiedendo il rigetto delle domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo posta in data 08/02/2019 al Comune di Napoli e in data 16.2.2019 al Consorzio Napoli 10, gli attori in riassunzione assumevano, tra l'altro:
- che con atto di citazione notificato in data 20-21/05/2015 al Comune di Napoli ed al Consorzio Napoli 10, i germani COLOMBRINO Umberto, Pasquale, Mario, Salvatore, Gaetano ed Ester quali eredi dei loro genitori Raffaele Colombrino, nato a Napoli il 30/09/1908 ed ivi deceduto in data 13/11/1980, e

RG. 612/19
Proc. 3/19
Est. F. De...
Prova di Consol. h. R. h.
Effetto r
Indennità di spro...
priazione e di
occupazione.
Rinvio Cass.

[Handwritten signatures and initials]

Ida Piersanti, adivano la Giunta Speciale per vedersi liquidata l'indennità di espropriazione e di occupazione di un compendio immobiliare in Napoli, quartiere Barra, alla via Ciccarelli n. 53, costituito da un unico fabbricato riportato nel Catasto Fabbricati alla partita 11536, alla sez. Barra, foglio 12, particella 131, sub 3,4,7,8,9,10 ed 11, particella 373 sub 2 e particella 132 sub 5;

- che, detti immobili, acquistati da Giovanni Castellano con atto per notar Angelo Spina del 15/10/1969, da Raffaele Colombrino, nel 1969 erano stati ristrutturati, mediante abbattimento e ricostruzione, del fabbricato alla Via Ciccarelli n. 53, realizzando un fabbricato di tre piani fuori terra di complessivi mq 458,62. Così composto:

- 1) appartamento di due vani e accessorio, di circa mq 27,36, posto al piano terra ed individuato con l'interno 1;
- 2) appartamento di due vani e due accessori, di circa mq 47,68, posto al primo piano ed individuato con l'interno 2;
- 3) appartamento di due vani e due accessori, di circa mq 37,09, posto al primo piano ed individuato con l'interno 3;
- 4) appartamento di due vani e due accessori, di circa mq 42,90, posto al primo piano ed individuato con l'interno 4;
- 5) appartamento di tre vani e due accessori, di circa mq 50,41, posto al secondo piano ed individuato con l'interno 5;
- 6) appartamento di tre vani e due accessori, di circa mq 74,17, posto al secondo piano ed individuato con l'interno 6;
- 7) appartamento di tre vani e due accessori, di circa mq 63,90, posto al secondo piano ed individuato con l'interno 7;

- che per tali immobili veniva presentata domanda di sanatoria edilizia presso il Comune di Napoli protocollata al n. 589 del 29/02/1988, n. progressivo 0582443809;

- che detti immobili, individuati con Ordinanza del Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario del Governo - n. 1 del 28 maggio 1981, per la realizzazione di alcuni interventi nell'ambito del Comparto n. 10 del PSER, ex Titolo VIII della Legge 219/81, affidati al Consorzio Napoli 10, Concessionario del Commissario Straordinario di Governo ex art. 81 L. n. 219/81, venivano occupati in data 09/06/1981 e successivamente abbattuti per la realizzazione delle opere pubbliche ivi progettate;

- che con Ordinanze Commissariali n.ri 6634 e 6639 del 19/10/1987 veniva fissato, ai sensi dell'art. 80 della L. n. 219/81, l'ammontare delle indennità di espropriazione relativo ai suindicati immobili, nella misura rispettivamente di:

- a) 37.530.035 lire, pari ad € 19.382,65, per l'appartamento sito al secondo piano del fabbricato, p.lla 132, sub. 5 di mq 136,53;
- b) 6.156.035 lire, pari ad € 3.179,33, per l'appartamento sito al piano terra del fabbricato, p.lla 131, sub. 3 e 4 di mq 29,10;
- c) 19.349.685 lire, pari ad € 9.993,28, per l'appartamento sito al primo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 45,92;
- d) 14.488.485 lire, pari ad € 7.482,68, per l'appartamento sito al primo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 37,11;
- e) 20.175.586 lire, pari ad € 10.419,82, per l'appartamento sito al primo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 47,88;
- f) 21.574.561 lire, pari ad € 11.142,33, per l'appartamento sito al secondo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 51,20;

- g) 37.498.682 lire, pari ad € 19.366,45, per l'appartamento sito al secondo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 139,15;
- che, con quietanze n. 1234 e n. 1241 del 18/11/1991, n. 1067 del 22/12/1995, n. 302 del 09/03/1995 e n. 305 del 23/03/1996 il Concessionario Consorzio Napoli 10 provvedeva al deposito presso la Cassa DD.PP. della complessiva somma di 58.590.945 lire pari ad € 30.259,70 a titolo di indennità per l'espropriazione degli immobili già occupati e demoliti e dell'area di sedime sulla quale essi insistevano;
 - che con decreti n. 6464 del 27/03/1996 e n. 6123 del 19/05/1995 veniva pronunciata l'espropriazione definitiva in favore della gestione liquidatoria delle attività del Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario di Governo - per la realizzazione del PSER ex art. 80 della Legge n. 219/81, degli immobili di proprietà degli opposenti ad esclusione degli immobili accatastati presso il NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2;
 - che ritenendo l'indennità di espropriazione assolutamente incongrua ed irrisoria rispetto al valore delle aree e del fabbricato, con atto di citazione notificato in data 30/06 - 01/07/2009 convenivano in giudizio il concessionario Consorzio Napoli 10 ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario ex Titolo VIII L. 219/81, proponendo opposizione alla stima e chiedendo la liquidazione della indennità per l'occupazione e l'espropriazione degli immobili sino alla emissione dei decreti definitivi di espropriazione;
 - che con sentenza n. 47/2010 dell'01/04 - 03/06/2010 la Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, dichiarava l'improcedibilità della domanda relativa alla condanna di determinazione della indennità di espropriazione, per mancata adozione del decreto definitivo di espropriazione per gli immobili accatastati presso il NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, **particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2** e, in accoglimento parziale della domanda proposta, riconosciuta la indennizzabilità dei cespiti costruiti senza concessione edilizia ed in attesa di condono ex L. 47/85, condannava il Consorzio Napoli 10, al pagamento della sola indennità di occupazione legittima da calcolarsi con gli interessi legali sulla indennità di espropriazione "virtuale" determinata in € 387.116,00;
 - che detta pronuncia era passata in giudicato e pertanto, con riferimento alle anzidette statuizioni, trovava piena applicazione il principio del giudicato materiale" sancito dall'art. 2909 c.c., e pertanto l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo;
 - che, in ogni caso, nelle more del giudizio il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 29479 del 15/11/2011, PG n. 2011/856224 del 22/12/2011, rilasciava il condono edilizio per gli immobili accatastati presso il NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. Bar, particella 131 sub 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 già di proprietà degli istanti ed oggetto della procedura espropriativa;
 - che con decreto del Sindaco di Napoli (subentrato alla P.C.M. ai sensi del D.Lgs. 354/99 quale Ente concedente per i lavori ex Titolo VIII L. 219/81) prot. n. 41 del 14/05/2010 prog. Ann. n. 48 del 13/07/2010, veniva pronunciata



l'espropriazione definitiva degli immobili di proprietà degli istanti accatastati nel NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, **particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2** nonché dell'area di sedime degli stessi riportata nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168 oggetto della procedura espropriativa, per i quali è stata depositata la sola indennità di espropriazione relativa all'area di sedime del fabbricato espropriato, ammontante a complessive £ 14.904.874 pari ad € 7.697,72, mentre nulla è stato depositato per l'espropriazione degli appartamenti costituenti il fabbricato vero e proprio;

che era venuta pertanto meno qualsiasi causa ostativa alla determinazione e liquidazione della giusta indennità di espropriazione per gli immobili di cui innanzi, oltre alla liquidazione della ulteriore indennità di occupazione dal 01/04/2010, data di pronuncia della sentenza n. 47/2010 al 13/07/2010- data di adozione del decreto di espropriazione del Sindaco di Napoli, per i lavori ex Titolo VIII L. 219/81, prot. n. 41 del 14/05/2010 prog. Ann. n. 48 del 13/07/2010.

Con sentenza n. 4727/2015 del 5/11-9/12/2015 la Giunta Speciale per le espropriazioni - in relazione al principio che nessuna indennità spettava per il fabbricato, costruito abusivamente, poichè la concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/85 era stata rilasciata dopo l'emissione del decreto di espropriazione del fabbricato- accoglieva parzialmente la domanda e liquidava l'indennità di occupazione e di espropriazione della sola area di sedime del fabbricato censita nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 p.lle 165,166,167 e 168, rigettando la domanda di liquidazione della ulteriore indennità di occupazione e dell'indennità di espropriazione per il fabbricato censito nel NCEU alla partita 11536, Foglio 12, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2

Su ricorso dei germani Colombrino, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 28571 del 18/4-8/11/2018, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso cassò la sentenza n. 4727/2015 del 5/11-9/12/2015 e, osservando che " ... *il giudicato formatosi* (con la sentenza n. 47/10 della Giunta Speciale, passata in giudicato) *sulla qualificazione del terreno, con la conseguente stima quale antecedente logico-giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio avente ad oggetto l'indennità di espropriazione....*" costituendo l'accertamento in fatto del valore del bene "il comune punto di partenza sia per il calcolo dell'indennità di occupazione, che per la stima del danno risarcibile. Ciò che muta, a seconda che si agisca per l'una o l'altra indennità, è solo il criterio legale di determinazione", rimetteva la causa dinanzi a questa Giunta Speciale anche per le spese del giudizio di cassazione.

COLOMBRINO Umberto, Pasquale, Mario, Salvatore, Gaetano ed Ester riassumevano il giudizio dinanzi a questa Giunta Speciale, chiedendo di : determinare l'indennità di espropriazione dell'area riportata nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168 nonché degli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, **particella 131 sub 3,4,7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2**, sulla base del valore venale dei beni espropriati alla data del decreto di espropriazione come già determinato dalla Giunta con la sentenza n. 47/2010; determinare l'indennità di occupazione temporanea degli immobili per il

periodo successivo alla sentenza della Giunta speciale n. 47/10 e cioè dal 01/04/2010 al 13/07/2010, data del decreto di espropriazione; condannare i convenuti in solido o chi di essi ritenuto chi responsabile al pagamento in favore degli istanti ovvero al deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di espropriazione e di occupazione, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo oltre al pagamento del maggior danno ex art. 1224 II comma c.c., oltre interessi e rivalutazione delle somme secondo gli indici ISTAT, nonché il maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c., oltre al rimborso delle spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane..

Si costituiva, il Consorzio Napoli 10 in liquidazione chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti ed in subordine per la determinazione delle indennità degli immobili espropriati in base ai parametri di legge e per il rigetto delle domande di rivalutazione monetaria e del maggior danno, col rimborso delle spese processuali.

Non si costituiva il Comune di Napoli,

Nell'udienza del 18 aprile 2019 le parti precisavano le conclusioni nei sensi di cui in epigrafe e la Giunta si riservava di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve in primo luogo essere affermata la titolarità dell'obbligazione dal lato passivo del Concessionario consorzio NAPOLI 10 ed esclusa, invece, quella del Comune di Napoli sotto il profilo che il concedente Comune di Napoli, con determinazione n. 10 in data 11.9.2009, ha disposto la chiusura delle convenzioni stipulate con i concessionari ex lege n. 219/81 e con successiva determina prot. 162 dell'08/02/2010 ha soppresso il capoverso laddove era precisato che *"la chiusura non preclude né solleva i concessionari dall'espletamento di ogni residua attività di completamento delle procedure espropriative derivanti dalle convenzioni"*.

Invero, ai sensi degli articoli 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, quando le opere per la realizzazione del Programma Straordinario di cui al titolo VIII della stessa legge sono state affidate, come nella specie, in concessione c.d. traslativa, la legittimazione passiva in ordine alle azioni proposte dal privato al fine del conseguimento della indennità (di espropriazione, di occupazione legittima e ex art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359) spettantegli per gli interventi ablatori o comunque limitativi del suo diritto dominicale connessi a detta esecuzione ricade in via esclusiva sul concessionario, atteso che allo stesso è attribuita, per legge, la titolarità passiva della relativa obbligazione. Dal dettato dell'art. 81 comma 3 della legge n. 219 del 1981 emerge che *"formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del Sindaco di Napoli.... la progettazione delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari"*.

La formula legislativa rivela l'attribuzione dei pubblici poteri al concessionario ed in modo espresso contempla anche le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità.

Ne discende, da un lato, che la legittimazione passiva della relativa obbligazione in capo al soggetto concessionario delle opere deriva direttamente dalla legge e, dall'altro, che il contenuto della convenzione, come ribadito dalle SS.UU. con la Sentenza n. 22728/11 "non potrebbe derogare - con effetti nei confronti dei terzi a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione del programma straordinario, e specificamente dei proprietari espropriati - a norme di legge che stabiliscono con formule imperative il contenuto e gli effetti delle concessioni medesime".

Pertanto - non senza rilevare, per mero tuziorismo, che è rimasta in vigore la parte della convenzione ove è stabilito che "i concessionari restano obbligati a tenere manlevata l'Amministrazione da eventuali danni cagionati nell'espletamento delle procedure espropriative e/o in generale da pretese di terzi connesse alle attività demandate dalle concessioni" - l'invocata revoca della convenzione rilevata dal concessionario è del tutto irrilevante per il soggetto espropriato.

Di conseguenza, da un canto il rapporto obbligatorio relativo al pagamento di quelle indennità intercorre unicamente tra il proprietario ed il concessionario, e, dall'altro, il proprietario può far valere il suo diritto unicamente nei riguardi del concessionario, di modo che il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto il pagamento delle indennità (v. da ultimo Cass. Sez. Un. 11 giugno 2003 n. 9327; 11 giugno 2000 n. 9331; 9 maggio 2000 n. 299; 1 giugno 2000 n. 388; 14 luglio 2000 n. 495; 16 marzo 1999 n. 143; 18 dicembre 1998 n. 12700).

Nei rapporti tra il Comune di Napoli e la parte attrice possono totalmente compensarsi le spese processuali sussistendo ragioni di equità per la natura e complessità della questione decisa.

Nel merito, alla stregua della documentazione esibita i germani COLOMBRINO (Umberto, Pasquale, Mario, Salvatore, Gaetano ed Ester) erano comproprietari -giuste dichiarazioni di successione presentate presso l'Agenzia delle Entrate rispettivamente in data 25/03/1981 al n. 1525 vol. 2593 e in data 19/02/2002 n. 1223 Vol. 4387 -tra l'altro, delle unità immobiliari, site in Napoli alla Via Ciccarelli n. 53, quartiere Barra, comprese in un unico corpo di fabbrica riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla partita 11536 foglio 12, particelle 131, 132 e 373 ed individuate con i seguenti mappali:

- a) p.lla 131, sub. 3, PT, di mq 10, categoria C/6, 4^a classe, R.C. 117 lire, sez. Barra;
- b) p.lla 131, sub. 4, PT, di mq 13, categoria C/6, 4^a classe, R.C. 152 lire;
- c) p.lla 131, sub. 7 e p.lla 373, sub. 2, 1° piano, consistenza 5,00 v.c., categoria A/4, 1^a classe, R.C. 930 lire;
- d) p.lla 131, sub. 8, 1° piano, consistenza 2,00 v.c., categoria A/4, 3^a classe, R.C. 544 lire;
- e) p.lla 131, sub. 9 e p.lla 132, sub. 5, 2° piano, consistenza 6,50 v.c., categoria A/4, 4^a classe, R.C. 1729 lire;
- f) p.lla 131, sub. 10, 2° piano, consistenza 1,50 v.c., categoria A/5, 3^a classe, R.C. 408 lire;
- g) p.lla 131, sub. 11, 2° piano, consistenza 1,50 v.c., categoria A/5, 4^a classe, R.C. 483 lire.

Gli immobili furono costruiti in assenza della licenza edilizia a seguito di condono, il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 29479 del

15/11/2011, PG n. 2011/856224 del 22/12/2011, rilasciava la concessione in sanatoria per gli immobili accatastati presso il NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. Bar, particella 131 sub 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 già di proprietà degli istanti ed oggetto della procedura espropriativa.

Il Sindaco di Napoli quale Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione del PSER della Città di Napoli previsto dal Titolo VIII della Legge 219/81, con ordinanze n. 1 del 28/05/1981 e n. 2 del 03/06/1981 disponeva l'individuazione e l'occupazione ai fini espropriativi, con affidamento delle opere in concessione al Consorzio Napoli 10, del fabbricato in Napoli alla via P. Ciccarelli n. 53 di proprietà degli attori censito al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla particella 131 sub 3/4/7/8/9/10/11, particella 373 sub 2 e particella 132 sub 5 nonché particella 373 sub 3/4/7/8/9/10/11.

Con verbale di consistenza e di occupazione redatto in data 09/06/1981, il Sindaco di Napoli, Commissario Straordinario del Governo, fu immesso nel possesso formale e materiale dei beni.

In detto verbale era precisato che "trattasi di un unico cespite, contrassegnato dalle particelle 131 e 373, appartenente al sig. Colombino Raffaele e composto dalle seguenti unità immobiliari:

- Piano Terraneo formato da un appartamento e un ripostiglio ricavato nel vano sottoscala;
- Piano primo formato da n. 3 appartamenti;
- Piano secondo formato da n. 3 appartamenti.

L'immobile di cui ai mappali 131 e 373 ha strutture verticali in muratura di tufo e parzialmente in c.c.a. con solai in ferro e tavelloni ed ha l'accesso mediante una corte comune che serve anche altri immobili di altri proprietari".

Con detto verbale, il Sindaco di Napoli, Commissario Straordinario del Governo fu immesso nel possesso formale e materiale del fabbricato.

Dagli allegati a tali verbali di consistenza si evince che, come superficie coperta in pianta, la particella 131 misura nel suo complesso mq 131,15 (12,55 m x 10,45m), mentre l'attigua particella 373 misura mq 40,23 (5,40 m x 7,45 m), per un totale di mq 171,38.

Articolandosi l'edificio *de quo* su piano terra più due livelli in elevazione, sempre dal contenuto dei medesimi allegati ai verbali di consistenza, è possibile desumere le seguenti quadrature:

1. piano terra, p.lla 131 subb. 3 e 4 - mq 23,40
2. primo e secondo piano, p.lla 131 subb. 7, 8, 9, 10 e 11 e p.lla 373 sub. 2 - mq 241,95;
3. secondo piano p.lla 132 sub 5 - mq 73,88 più 76,22 mq di terrazzo a livello, che, virtualizzato al 25%, conduce ad una superficie totale pari a mq 92,94 [(73,88 + (76,22 x 0,25)].

Con Ordinanza n. 6639 del 19/10/1987 del Commissario Straordinario di Governo venivano fissate, tra l'altro, le seguenti indennità di espropriazione:

- p.lla 131, subb 3 e 4 - Lire 6.156.035 (€ 3.179,33) da espropriare per mq 29,10;
- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 19.349.685 (€ 9.993,28) da espropriare per mq 45,95;
- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 14.488.485 (€ 7.482,68) da espropriare per mq 37,11;
- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 20.175.586 (€ 10.419,82) da

- espropriare per mq 47,88;
- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 21.574.561 (€ 11.142,33) da espropriare per mq 51,20;
- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 37.498.682 (€ 19.366,45) da espropriare per mq 139,15.

Con quietanze n. 1234 del 18/11/1991 e n. 1067 del 22/12/1995 veniva depositata, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello Stato, le indennità rispettivamente pari a Lire 3.076.910 e Lire 34.453.125 per un totale di lire 37.530.035 (€ 19.382,65) relativamente alla sola particella 132 sub. 5.

Con quietanze n. 1241 del 18/11/1991 e n. 302 del 09/03/1995 veniva depositata, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello Stato, le indennità rispettivamente pari a Lire 860.565 e Lire 5.295.470 per un totale di lire 6.156.035 (€ 3.179,33) relativamente alla particella 131 subb. 3 e 4.

Con quietanza n. 305 del 25/03/1996 veniva depositata, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello Stato, l'indennità di espropriazione di Lire 14.904.875 (€ 7.697,73) relativamente alla "quota parte di area di sedime ed area scoperta degli immobili facenti parti del fabbricato sito in Napoli - Barra alla via Ciccarelli 53 " partita 11536 fol. 12 barra p.lla 131 sub 7/, 373 sub 2 - 131 sub 8 - 131 sub 9, 132sub5 - 131 sub 10 e 11.

In data 19/05/1995 veniva emesso il Decreto di espropriazione n. 6123 che pronunciava l'espropriazione, tra l'altro, del seguente immobile, in ditta "Colombrino Raffaele, partita 11536 foglio 12 sez. BAR - particella 131 sub. 3 e sub 4".

In data 27/03/1996 veniva emesso il Decreto di espropriazione n. 6464 che pronunciava l'espropriazione del seguente immobile, in ditta "Colombrino Raffaele, partita 11536 foglio 12 sez. BAR - particella 132 sub. 5".

Con decreto del Sindaco di Napoli (subentrato alla P.C.M. ai sensi del D.Lgs. 354/99 quale Ente concedente per i lavori ex Titolo VIII L. 219/81) prot. n. 41 del 14/05/2010 prog. Ann. n. 48 del 13/07/2010, veniva pronunciata l'espropriazione definitiva degli immobili di proprietà degli istanti accatastati nel NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2 nonché dell'area di sedime degli stessi riportata nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168 oggetto della procedura espropriativa, per i quali è stata depositata la sola indennità di espropriazione relativa all'area di sedime del fabbricato espropriato, ammontante a complessive £ 14.904.874 pari ad € 7.697,72.

Il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 29479 del 15/11/2011 ha rilasciato la sanatoria edilizia, fatto salvo i diritti dei terzi, per gli immobili descritti dal richiedente Colombrino Pasquale nei modelli ad essa allegati per gli abusi realizzati dal 02/09/67 al 29/01/77 siti in via Ciccarelli n. 53 siti al PT, 1°P e 2°P censiti alla sez. BAR, foglio 12, particella 131, sub 3/4/7/8/9/10/11 come di seguito riepilogato:

- appartamento al PT int. 1 composto da due vani ed accessori, tipologia 1, destinazione residenziale sub 3, della superficie utile di 27,36 mq;
- appartamento al 1°P int. 2 composto da due vani ed accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 4, della superficie utile di 47,68 mq;
- appartamento al 1°P int. 3 composto da due vani ed accessori, tipologia 1,

- destinazione residenziale, sub 7, della superficie utile di 37,09 mq;
- appartamento al 1°P int. 4 composto da due vani ed accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 8, della superficie utile di 42,90 mq;
- appartamento al 2°P int. 5 composto da tre vani e due accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 9, della superficie utile di 50,41 mq;
- appartamento al 2°P int. 6 composto da tre vani e due accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 10, della superficie utile di 74,17 mq;
- appartamento al 2°P int. 7 composto da tre vani e due accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 11, della superficie utile di 63,90 mq.

Dal citato decreto di esproprio prot. n. 41 del 14/05/2010 prog. Ann. n. 48 del 13/07/2010 si evince che per detti cespiti è stata depositata alla Cassa DD.PP.

- Tesoreria Provinciale di Napoli l'importo di 14.904.875 lire pari a 7.697,72 € giusta quietanza n. 305 del 25/03/96 relativo alla sola quota parte dell'area di sedime e scoperta censita al Catasto Terreni foglio 171:

- particella 165, ente urbano, di	97 mq
- particella 166, ente urbano, di	42 mq
- particella 167, ente urbano, di	27 mq
- particella 168, ente urbano, di	<u>60 mq</u>
per complessivi	226 mq

Dagli estratti di mappa allegati al verbale di consistenza del 09/06/1981 si evince:

- che la particella 131 foglio 12 del catasto fabbricati corrisponde alle particelle 165 e 167 del foglio 171 del catasto terreni che hanno la superficie catastale di 69 mq (42 + 27);
- che la particella 132 foglio 12 del catasto fabbricati corrisponde alla particella 169 del foglio 171 del catasto terreni che ha la superficie catastale di 220 mq e che non è stata citata nel decreto n. 48/2010;
- che la particella 373 foglio 12 del catasto fabbricati corrisponde alla particella 168 del catasto terreni che ha la superficie catastale di 60 mq.

Inoltre dalle visure operate presso il sito dell'Agenzia delle Entrate ed in particolare dall'elenco immobili relativi alle particelle 131, 132 e 373 del Catasto Fabbricati si evince che trattasi comunque di aree edificate sulle quali insistevano anche altre unità immobiliari di proprietà aliena e non oggetto del presente giudizio.

Ora la parte attrice nel presente giudizio in riassunzione chiede la determinazione dell'indennità di espropriazione dell'area riportata nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168 nonché degli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 3,4,7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2 oggetto della procedura espropriativa nonché la liquidazione dell'indennità di occupazione dal 01/04/2010 al 13/7/2010 data del decreto di espropriazione..

Va osservato in primo luogo che questa Giunta, con sentenza n. 47/2010 ha già determinato e liquidato in via definitiva l'indennità di espropriazione e di occupazione per la particella 131 subb 3 e 4, oggetto di decreto di espropriazione n. 6123 del 19/05/1995.

Pertanto deve essere rigettata la domanda relativa alla determinazione e liquidazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione dei sub 3 e 4 della particella 131 per precedente giudicato.

Per quanto concerne la domanda relativa alla indennità di espropriazione e di occupazione dell'area riportata nel NCT del Comune di

Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168 nonché degli immobili insistenti su dette aree, censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2, va rilevato che, in ossequio al dictum della Sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione n. 28571/18, che ha cassato con rinvio la sentenza di questa Giunta n. 4727/15, la domanda proposta dalla parte attrice, per effetto del giudicato formatosi con la sentenza n. 47/10 passata in giudicato, che aveva accertato già la sanabilità dei fabbricati costruiti senza concessione edilizia, deve essere accolta come di seguito specificato.

Statuiva la Suprema Corte di Cassazione che il giudicato formatosi con la sentenza n. 47/10 della Giunta Speciale, relativo alla sanabilità delle costruzioni costruite senza concessione edilizia con la conseguente stima per determinare la indennità di occupazione legittima, impedisce una diversa qualificazione e valutazione del bene nel giudizio avente ad oggetto l'indennità di espropriazione, poiché, detto accertamento in fatto, costituisce il comune punto di partenza sia per il calcolo dell'indennità di occupazione, che per la stima dell'indennità di espropriazione, potendo mutare solo il criterio legale di determinazione dell'una o dell'altra indennità.

In effetti, la Giunta Speciale, con la sentenza n. 47/2010, accertata la condonabilità dei cespiti - costruiti senza concessione edilizia - censiti foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2 7, stimò il valore venale dei fabbricati in €. 1600,00/mq e, non essendo stato ancora emesso il decreto di espropriazione, liquidò la sola l'indennità di occupazione con decorrenza dalla data della perdita del possesso fino al 01/04/2010, data della decisione n. 47/10.

Detta indennità di occupazione fu calcolata sul valore dell'indennità "virtuale" di espropriazione, stimata in €. 387.116,00.

Detto valore fu determinato disapplicando - in adesione alla sentenza Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza 1.10-12.2009 n. 26634- il disposto dell'art. 80 della legge 2019/81, che rinviava all'art. 13 della legge 2892 del 1885 che fissa l'ammontare della indennità di espropriazione nella semisomma del valore venale dei beni-

Questa Giunta rileva che per la determinazione dell'indennità di espropriazione, alla luce anche del *revirement* giurisprudenziale delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione operata con la sentenza n. 2419 del 18.1.2011 - 2.2.2011, va applicato il criterio di liquidazione dell'indennità di esproprio disposto dall'art. 80 della legge 219 del 1981, che rinvia all'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 nella parte in cui ai commi 3 e 4 fissa l'ammontare della indennità di espropriazione nella semisomma del valore venale dei beni e dei fitti coacervati (o dell'imponibile catastale) in luogo della disciplina indennitaria di cui all'art. 2 commi 89 e 90 della legge 244/07 comportante la commisurazione della indennità al valore venale pieno degli immobili espropriati.

Invero, questa Giunta, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili (sent. 28.2.2008 n. 5265; 28.2.2008 n. 5269), ha sempre ritenuto di non potere applicare la disciplina indennitaria di cui all'art. 2 commi 89 e 90 della legge 244/07 comportante la commisurazione della indennità al valore venale pieno degli immobili espropriati; e ciò a seguito della declaratoria di incostituzionalità dei commi 1 e 7 bis dell'art. 5 bis della legge n. 359/92 pronunciata dalla Corte Costituzionale con le sentenze 26.10. 2007 n. 348 e

349, in ragione della specialità di tale normativa, inserita nell'ambito di interventi specifici diretti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali, con la necessaria conseguente attribuzione al legislatore del potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile, ritenuta più idonea e funzionale.

Successivamente le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza 1.10-12.2009 n. 26634, rilevando che l'indennità virtuale di espropriazione era stata liquidata da questa Giunta Speciale con il criterio della semisomma del valore venale e della rendita catastale coacervata per dieci anni ai sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, richiamato dall'art. 80 della legge 14.5.1981 n. 219, statuirono che *"è da ritenersi illegittimo sul piano logico, a seguito della sentenza n. 348 del 2007 della Corte Costituzionale, relativa all'analogo art. 5 bis della legge n.2359 del 1965 (in tal senso, Cass. 9 luglio 2008 n. 18844), dovendosi l'indennità virtuale di espropriazione ragguagliarsi solo al valore venale del bene e non alla metà di questo, come illegittimamente previsto dalle citate norme"*.

Al contrario con una successiva sentenza n. 2419 del 18.1.2011-2.2.2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che *"con la sentenza 28 febbraio 2008 n. 5265, hanno specificamente affrontato il problema della permanenza in vigore e della costituzionalità e conformità alla convenzione europea dei diritti dell'uomo del criterio di liquidazione dell'indennità di esproprio di cui all'art. 13 delle legge per Napoli del 1885, richiamato nell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, affermandone la conformità alla legge fondamentale ed escludendone il contrasto "con l'art. 1 Protocollo C.E.D.U. <come interpretato dalla Corte di Strasburgo> costituente <parametro integrativo dell'art. 117 Cost.>, quanto al prescritto allineamento dell'indennizzo al valore venale pieno di mercato del bene espropriato, considerato che, secondo la stessa sentenza della Corte Costituzionale citata, obiettivi legittimi di utilità economica e di giustizia sociale, possono giustificare un indennizzo inferiore al valore venale effettivo, come accade nella legge n. 219 del 1981, avente natura speciale, temporanea ed eccezionale, in quanto volta a porre rimedio alle conseguenze degli eventi sismici..."*.

Né per altro verso, per la determinazione delle indennità nel presente giudizio, può ritenersi abrogata, la legge 2359/1865 operata dall'art 58 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

L'art. 58 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 ha previsto l'abrogazione, tra le altre disposizioni di legge, del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1921 con effetto dall'entrata in vigore dello stesso Testo Unico (avvenuta il 30.6.03, ai sensi del successivo art. 59, come modificato), ma lo stesso art. 58 del D.P.R., nel sancire le abrogazioni, ha espressamente *"fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1"* il quale, a sua volta, testualmente recita: *"le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data"*.

Poiché l'approvazione del progetto esecutivo di cui si tratta e la individuazione delle aree (v. Ordinanza del Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario del Governo - n. 1 del 28 maggio 1981) - comportante la dichiarazione di pubblica utilità per espressa previsione dell'art. 80 e segg.

della legge 219/81 - sono intervenuti molti anni prima del 30.6.2003 (data di entrata in vigore del decreto 327/2001), questa Giunta Speciale ritiene vada applicato il criterio legale di determinazione della indennità di espropriazione il disposto di cui all'art. 13 della legge 2892 del 1895.

Occorre procedere, quindi, alla determinazione dell'indennità di espropriazione degli immobili insistenti sulla particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2 **comprensiva dell'area di sedime degli stessi riportata nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168**, con riferimento al valore che tali beni avevano data del decreto di espropriazione (13/07/2010) e su quella base liquidare l'indennità di occupazione.

Va osservato poi con la sentenza 47/2010, la Giunta, tenute presenti le valutazioni compiute in occasione di precedenti sentenze relative a fabbricati di analoghe caratteristiche ricadenti nella stessa zona ed in seguito ad estese indagini di mercato, stimò, per i cespiti facenti parte del fabbricato insistente sulle particelle 131 e 373 (p.lla 131 subb. 7,8,9,10 e 11; p.lla 373 sub. 2) con riferimento al luglio 2010 il valore unitario di 1.600,00 €/mq, comprensivo della incidenza dell'area di sedime.

Questa Giunta ritiene confermare detto valore, frutto di attenta analisi di mercato nella zona.

Pertanto, il valore venale di detti cespiti **comprensivo della incidenza dell'area di sedime**, ascende a € 387.116,00 [241,95 mq x 1.600,00 €/mq].

In applicazione degli artt. 12 e 13 della Legge n. 2892/1885, in mancanza della prova di fitti certi (non avendo la parte attrice depositato nessun contratto di locazione), all'importo innanzi determinato va aggiunto il coacervo decennale del reddito dominicale delle p.lla 131 subb. 7,8,9,10 e 11; p.lla 373 sub. 2), coacervo che ammonta ad € 640,50.

Operando la media aritmetica tra il predetto valore di mercato ed il coacervo decennale del reddito dominicale si ottiene l'indennità di espropriazione definitiva che risulta pari a € 193.878,25 (€ 387.116,00/2 + 640,50 /2)

Sulla differenza tra l'indennità di espropriazione determinata in questa sede e la somma già depositata, spettano gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione (13/7/2010) fino alla data dell'effettivo deposito.

Di conseguenza il Consorzio Napoli 10 in Liquidazione va condannato a depositare in favore della parte attrice, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP., nel termine di giorni 15 dalla notificazione della presente decisione, la somma complessiva di € 193.878,25, dalla quale deve essere detratto l'importo eventualmente già depositato.

Sulla differenza tra l'ammontare dell'indennità spettante e l'importo già depositato sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione fino alla data dell'effettivo deposito.

Sulla somma € 193.878,25 va liquidata l'ulteriore periodo di indennità di occupazione dal 01.4.2010 al 13.7.2010 la data del decreto di espropriazione.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni unite della Corte Suprema, l'indennità di occupazione legittima, deve essere determinata assumendo come base di calcolo la somma che spetterebbe a titolo di indennità di espropriazione.

Ciò posto, tenuto conto del tasso di interessi legali in vigore durante tale

periodo (pari al 1% dal 1.4.2010 al 13.7.2010) l'indennità in questione va determinato in €. 387,76.

Di conseguenza il consorzio Napoli 10 in liquidazione va condannato a pagare alla parte attrice, entro il termine e con le modalità di cui sopra, la somma di €. 387,76 oltre agli interessi legali dal 13.7.2010 fino alla data dell'effettivo deposito.

Non può, poi, farsi luogo alla rivalutazione delle indennità liquidate trattandosi di debito di valuta e mancando la stessa allegazione di un maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 comma 2° c.c.

Nel regolamento delle spese, stimasi porre a carico del concessionario le spese di entrambi i gradi del giudizio nonché del giudizio di Cassazione tenuto conto della totale soccombenza del concessionario

Ciò posto, il concessionario Consorzio Napoli 10 in liquidazione va condannato a pagare in favore dell'avv. Stefano Curcio, dichiaratosi anticipatario, le spese per il giudizio dinanzi a questa Giunta Speciale, incluso il presente giudizio di rinvio, che appare equo liquidare in complessivi €. 20.000,00, per onorario, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge nonché le spese per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che appare equo liquidare in €. 9.000,00 oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.

Condanna il concessionario Consorzio Napoli 10 in liquidazione al pagamento dell'onorario dovuto ai componenti e del compenso per il segretario del collegio giudicante che saranno liquidati dal Presidente della Corte d'Appello.

P.Q.M.

la Giunta Speciale per le Espropriazioni della Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio su ricorso in Cassazione proposto da COLOMBRINO Umberto, Pasquale, Mario, Salvatore, Gaetano ed Ester, quali eredi di COLOMBRINO Raffaele e PIERSANTI Ida, con atto notificato in data 07/02/2019 al Comune di Napoli e al Consorzio Napoli 10 in liquidazione, così provvede:

1) Rigetta la domanda nei confronti del Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva e compensa le spese tra detto Ente e la parte attrice;

2) rigetta la domanda relativa alla determinazione e liquidazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione dei sub 3 e 4 della particella 131 per precedente giudicato.

3) determina l'indennità di espropriazione della p.lla 131 subb. 7, 8, 9, 10 e 11 e della p.lla 373 sub. 2, come specificato in motivazione anche in relazione all'area di sedime, e per l'effetto condanna il consorzio Napoli 10 in liquidazione a depositare, nel termine di giorni quindici dalla notificazione della presente decisione, presso la Sezione di Napoli della Cassa Depositi e Prestiti, la differenza tra l'ammontare dell'indennità spettante di €. 193.878,25 e l'importo già depositato oltre agli interessi legali, sulla differenza, dalla data del decreto di espropriazione (13.7.2010) fino alla data dell'effettivo deposito;

4) condanna il concessionario medesimo a depositare, nel termine e con le modalità di cui sopra l'indennità di occupazione legittima determinata in €. 387,76 oltre agli interessi legali dal 13.7.2010 fino alla data dell'effettivo deposito;

5) condanna il concessionario Napoli 10 in liquidazione al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice le spese per il giudizio dinanzi a questa Giunta Speciale, incluso il presente giudizio di rinvio, che si liquidano in complessivi €. **20.000,00**, per onorario, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge nonché le spese per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che appare equo liquidare in €. **9.000,00** oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Stefano Curcio, dichiaratosi anticipatario;

6) condanna, infine, detto consorzio al pagamento dell'onorario dovuto ai componenti e del compenso spettante al segretario del collegio giudicante nella misura che sarà determinata dal Presidente della Corte di Appello medesima.

Così deciso nella camera di consiglio della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli il 27 giugno 2019

IL PRESIDENTE *est.*

I COMPONENTI

IL CANCELLIERE
Diletta *de VIVO*

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli. 11 SET. 2019

IL CANCELLIERE
Diletta *de VIVO*

Da "lameridionalesrl@pec.it" <lameridionalesrl@pec.it>

A "supporto.rup@pec.comune.napoli.it" <supporto.rup@pec.comune.napoli.it>

Data venerdì 22 gennaio 2021 - 13:37

Vs.comunicazione del 20 gennaio 2021 - prot. n. 50710

Si invia, in allegato, nostra nota in risposta alla Vostar comunicazione del 20 gennaio 2021 - prot. 50710.

Distinti saluti.

La Meridionale Srl in liquidazione

Pg | 2021 | 59855 del
22/1/2020

Allegato(i)

risposta Comune di Napoli.pdf (318 KB)

La Meridionale s.r.l.

COSTRUZIONI EDILI - STRADALI ed INDUSTRIALI

Cap. Soc. € 662.308,00 interamente versato

in liquidazione

Reg. Soc. Imprese Napoli: 00272960634

Numero REA: NA-176852-1954

Partita IVA e Cod. Fisc. 00272960634

22 GEN. 2021

80133 Napoli.....
Via Medina, 40 - Tel. PBX 081.5524541
Fax 081.5513643 e-mail: lameridionale@tin.it
PEC: lameridionalesrl@pec.it

Spettabile
Comune di Napoli
Area Manutenzione
Servizio Supporto ai Rup
PEC: supporto.rup@pec.comune.napoli.it

Spettabile
Dipartimento Avvocatura
Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile
Avv. Allegretti Giampiero (CV 201908409)
Unità Operativa Esecuzioni – Dott. Russo

Spettabile
Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

Spettabile
Area Infrastrutture
Servizio Strade e Grandi Reti Recnologiche

OGGETTO. Vs. comunicazione del 20 gennaio 2021 prot. n. 50710

Spettabili,

nel contestare recisamente le immotivate giustificazioni poste al diniego della cessione del credito intervenuta il 27 dicembre 2020 per Notaio De Bellis tra La Meridionale S.r.l. in liquidazione e la Ifim Holding S.r.l. - Rep. n. 10373 Racc. n. 791, preciso quanto segue:

Relativamente al diritto di credito al rimborso di € 233.000,00, giusta transazione intervenuta con la Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità del 19 dicembre 2020 in conseguenza della sentenza n. 1128/2017 emessa dal GSE, asserite apoditticamente, previa conferma della ricezione dell'invito a pagare direttamente inviatoVi dalla scrivente in data 12 aprile 2017, di non aver potuto provvedere al pagamento diretto in quanto non titolati ad effettuare detto versamento.

Nulla di più inveritiero, in quanto la Convenzione, tra di noi intervenuta e le transazioni successive a Voi ben note, prevedono un doppio binario di soddisfacimento concretizzantesi

- o nel pagamento diretto al creditore,
- o nel rimborso alla Concessionaria.

La prima opzione essendo stata, more solito, da Voi disdegnata, ha costretto sovente la scrivente a provvedervi direttamente.



La Meridionale s.r.l.

COSTRUZIONI EDILI - STRADALI ed INDUSTRIALI

Cap. Soc. € 662.308,00 interamente versato

in liquidazione

Reg. Soc. Imprese Napoli: 00272960634

Numero REA: NA-176852-1954

Partita IVA e Cod. Fisc. 00272960634

22 GEN. 2021

80133 Napoli.....
Via Medina, 40 - Tel. PBX 081.5524541
Fax 081.5513643 e-mail: lameridionale@tin.it
PEC: lameridionalesrl@pec.it

A tal uopo il Vs. distorto ragionamento prosegue nel sostenere che, però, anche in tal caso il diniego alla cessione si fonderebbe sulla circostanza che, prima della stessa, non sarebbe stata inoltrata formale richiesta di rimborso.

Ebbene, tralasciando che per quanti sforzi si facciano non si rinviene in alcun patto tale obbligo a carico della Concessionaria, come condizione di esigibilità del credito, ma volendo, per iperbole, aderire al ragionamento reso, riteniamo **questa nostra quale formale richiesta e invito al rimborso di quanto erogato (in allegato rimettiamo copia dei documenti comprovanti il pagamento).**

Va da se che il soddisfacimento dovrà avvenire entro un ragionevole lasso di tempo e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente.

Quindi, delle due l'una, la cessione di credito in esame decadrà se effettuerete il relativo versamento, viceversa, trascorso inutilmente detto spazio temporale, la cessione diventerà automaticamente a Voi opponibile stante l'inutile eccezione mossa.

Discorso a parte merita, invece, la contestazione in ordine al secondo credito ceduto.

In via del tutto preliminare si evidenzia che l'avvenuta emissione della ordinanza di assegnazione è un titolo esecutivo in Vs. danno, al quale dovrete, sotto comminatoria anche penale, adempiere, pertanto l'attività interna in essere è *res inter alios acta*, rispetto alla esecutività di un provvedimento giudiziale ineccepibile.

Tale eccezione, quindi, si appalesa in tutto il suo pleonastico vigore.

Il richiamo all'art. 2913 c.c. operato, poi, si appalesa totalmente inconferente al caso in esame, rendendo sovrabbondante qualsivoglia replica a riguardo.

Alla luce delle suesposte circostanze, restando in attesa del rimborso oggi avanzato di tutto quanto vantato e suspecificato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente, porgiamo i nostri più cordiali saluti, non senza evidenziare che, in ogni caso, diversamente da quanto da Voi affermato, gli importi de quibus con atto di integrazione depositato e sottoposto alla cognizione del Giudice dott. Pastore Alinante, sono stati rettamente immessi nel *thema decidendum* del giudizio da Voi richiamato.


Elasso vanamente il termine di quindici giorni da oggi, la cessione si riterrà, pertanto, perfezionata.

Distinti saluti.

La Meridionale S.r.l.

Il legale rappresentante p.t.

LA MERIDIONALE s.r.l.
in liquidazione
Società Costruzioni Edili Stradali
Assunta Galletti



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

Ufficio Operativi: 20145 Milano, Piazza Tre Torri, 1 - tel. 0260755411 - fax 0415270193
34132 Trieste, Corso Garibaldi, 1 - tel. 0407777111 - fax 0415270193
Sede Legale 34132 Trieste, Via Machiavello, 4 Cap. Soc. Euro 116.651.637,00 i.v.
Iscrizione al Reg. Imprese di Trieste, C.F. n. 00833240328 e P.IVA n. 01333550323, REA n. 103698
Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritta all'Albo delle Banche
al n. 5358 e Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Generali" iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari
Codice ABI 3075.9 Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Il suo consulente è a disposizione per ogni chiarimento.
Le ricordiamo che può rivolgersi al nostro Ufficio/Succursale di
**PIAZZA VANVITELLI 20,81100
CASERTA
Tef.0823 318211**

Sono sempre a sua disposizione:
**Numero Verde 800.133.133
www.bancageneraliprivate.it**

Le ricordiamo le **coordinate Interbancarie** del suo Conto Corrente:

IBAN: IT 76 E 03075 02200 CC8500866486

Codice BIC SWIFT: BGENIT2T



GIPA/NE/0064/2013
DCOPI0615 ID: DBB12BC6E01
00380 F: 1/1, S: 1625-F
XGEXAG231220F100 X 00000684
001371657.0000X00850

SPETT.LE
LA MERIDIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
VIA MEDINA 40
80133 NAPOLI NA

Milano, 22.12.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI BONIFICO

Numero conto corrente: CC8500866486
Intestato a: LA MERIDIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Gentile Cliente,

le riportiamo di seguito i dati relativi alle disposizioni da lei impartite a valere sul conto corrente indicato. Troverà riscontro del relativo addebito nel prossimo estratto conto corrente.*

Cordiali saluti.

Banca Generali S.p.A.
L'Amministratore Delegato e
Direttore Generale

DATI ORDINANTE

Disposizione numero: 018490020
Data addebito: 22.12.2020
Importo disposizione: 233.000,00
Totale oneri: 3,00
Importo totale: 233.003,00
Ordinante: LA MERIDIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codifica ordinante: IT76E0307502200CC8500866486

DATI BENEFICIARIO/BENEFICIARI

BANCA/RAI/IO/IA/RA/OT/PI/RI	DIV	Importo	Val. Beneficiario	CRO/ID/SEPA
PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE D	EUR	233.000,00	23.12.2020	609150026040000480340003400IT
IBAN: IT38V0711003400000000006984				
BIC: ICRAITRRUU0				
PAGAMENTO COME DA ATTO TRANSATTIVO				

* Con riguardo alle disposizioni di cui sopra, resta inteso che la Banca rimane sollevata da qualsiasi conseguenza dannosa per ritardi da parte dei mandatari, nonché per disguidi o ritardi per cause di forza maggiore o disservizi nelle comunicazioni.

Banca Generali invita a rispettare l'ambiente con Doc@line: per ricevere i documenti sul PC e stampare solo ciò che serve.

Società la Meridionale Srl in liquidazione - Sentenza G.S.E. N. 1128/2017 - richiesta di rimborso - Vs. Rif. PG/2021/700510 del 28/9/2021

Da lameridionalesrl@pec.it <lameridionalesrl@pec.it>

A supporto.rup@pec.comune.napoli.it <supporto.rup@pec.comune.napoli.it>

Data mercoledì 6 ottobre 2021 - 10:38

PG 423688 del 6/10/2021

Si invia, in allegato, quanto richiesto.

Distinti saluti.

La meridionale Srl in liquidazione

pec invio documentazione.pdf
contabile bonifico Congregazione.pdf
estratto conto B. Generali dicembre 2020.pdf
sentenza 1128 anno 2017.pdf
atto transazione del 19.12.2020.pdf

La Meridionale s.r.l.

COSTRUZIONI EDILI - STRADALI ed INDUSTRIALI

Cap. Soc. € 662.308,00 interamente versato

in liquidazione

Reg. Soc. Imprese Napoli: 00272960634

Numero REA: NA-176852-1954

Parriva IVA e Cod. Fisc. 00272960634

80133 Napoli..... 6/10/2021
Via Medina, 40 - Tel. PBX 081.5524541
Fax 081.5513643 e mail: lameridionale@tin.it
PEC: lameridionalesrl@pec.it

Spettabile
Comune di Napoli
Area Manutenzione
Servizio Supporto ai Rup
PEC: supporto.rup@pec.comune.napoli.it

Oggetto: sentenza G.S.E. n. 1128/2017 – richiesta di rimborso
Vs. Rif. PG/2021/700510 del 28/9/2021

In risposta alla Vostra richiesta di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di € 233.000,00 in favore de "La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità", alleghiamo alla presente contabile di avvenuto bonifico e relativo estratto conto, da cui si evince l'addebito, unitamente all'atto di transazione del 19/12/2020 ed alla sentenza G.S.E. n. 1128/2017, da cui è scaturito il pagamento oggetto della richiesta di rimborso.

Distinti saluti.

La Meridionale S.r.l. in liquidazione

Il legale rappresentante p.t.

Assunta Gallott

**DETTAGLI SINGOLO MOVIMENTO****IT76E0307502200CC8500866486 - LA MERIDIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Data movimento	22/12/2020
Data valuta	22/12/2020
Data disponibilità	22/12/2020
Descrizione	VS. DISP N. 18490020 A FAVORE DI PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE D CRO: 60915002604 NOTE: ID: PAGAMENTO COME DA ATTO TRANSATTIVO
Causale	VS.DISPOSIZIONE
Importo	-233.000,00
Saldo progressivo (EUR)	75.995,00

Lista movimenti contabili

Coordinate bancarie internazionali IBAN					
Cod. Paese	Car. Contr.	CIN	ABI	CAB	Conto
IT	76	E	03075	02200	CC8500866486
IT76 E030 7502 200C C850 0866 486					

Conto: 850 - 330 - 0866486

Intestato a: LA MERIDIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Saldo Contabile Attuale: EUR 39.895,89

Periodo: 01/12/2020 - 31/12/2020

Data	Valuta	Divisa	Importo	Descrizione Operazione	Saldo Movimento
15/12/2020	16/12/2020	EUR	4.000,00	VERS.ASS.CIRCOLARI	13.995,00
15/12/2020	16/12/2020	EUR	25.000,00	VERS.ASS.CIRCOLARI	38.995,00
15/12/2020	16/12/2020	EUR	50.000,00	VERS.ASS.CIRCOLARI	88.995,00
15/12/2020	16/12/2020	EUR	20.000,00	VERS.ASS.CIRCOLARI	108.995,00
15/12/2020	16/12/2020	EUR	200.000,00	VERS.ASS.CIRCOLARI	308.995,00
22/12/2020	22/12/2020	EUR	-233.000,00	VS.DISPOSIZIONE VS. DISP N. 18490020 A FAVORE DI PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE D CRO: 60915002604 NOTE: ID: PAGAMENTO COME DA ATTO TRANSATTIVO	75.995,00
22/12/2020	22/12/2020	EUR	-3,00	COMMISSIONI VS. DISP N. 18490020 A FAVORE DI PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE D CRO: 60915002604 NOTE: ID: PAGAMENTO COME DA ATTO TRANSATTIVO	75.992,00
31/12/2020	31/12/2020	EUR	-2,50	CANONE FISSO MENSILE	75.989,50

1128
2017

COPIA

SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte di Appello di Napoli, composta dai signori:

Dott. GIUSEPPE DE CAROLIS DI PROSEDI Presidente
Ing. CESARE SOLIMENE Componente tecnico
Ing. UGO BRANCACCIO Componente tecnico

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 336 dell'anno 2016 del Registro Generale, avente ad oggetto: Indennità ex art. 46 L. 2359/1865

TRA

LA PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA' - OPERA DON GUANELLA - con sede in Roma al Vicolo Clementi n. 41, ente riconosciuto con R.D. del 2 luglio 1931 e successivo R.D. dell'11 gennaio 1932, iscritto al n. 438 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma, P.IVA 01084241007, C.F. 02595400587, in persona del legale rappresentante pro tempore Don Romano Argenta, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem per notaio Elisa Puglielli di Roma del 24 maggio 2013, n. 114 di repertorio, dall'avv. Salvatore Crisci (C.F.: CRSSVT55R05H703V) con telefax n. 089.241346 e con indirizzo di posta elettronica certificata avvsalvatorecrisci@pec.ordineforense.salerno.it e dall'avv. Nicola Crisci (C.F.: CRSNCL81L04H703X) con telefax n. 089.241346 e con indirizzo di posta elettronica certificata avvocatonicolacrisci@pec.it ed e tutti elettivamente domiciliati in 80125 Napoli al Viale Augusto, n. 148 presso e nello studio dell'avv. Dario Rojo, che, li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

E

"LA MERIDIONALE s.r.l.", in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., Maurizio e Patrizia Bacci, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 180, presso gli avv.ti Paolo Di Martino C.F. DMRPLA39M22F839F, PEC: paolodimartino@avvocatinapoli.legalmail.it e Riccardo Zenone C.F. ZNNRCR74E23F839A, PEC: riccardozenone@avvocatinapoli.legalmail.it, che la rappresentano e difendono giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Il procuratore della parte attrice conclude per l'accoglimento delle domande con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il procuratore de "LA MERIDIONALE s.r.l." conclude come da comparsa di costituzione e risposta.

Rg 336/16
Cau 15
Est. Dott.
Giuseppe Carolis
Off. 16:
Sentenza ex art. 46
4/03/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18/01/2016 La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella assumeva:

-che l'ing. Roberto Fernandez, con atto per notaio Romolo Scivicco di Napoli del 16/11/1963, n. 103.291 di repertorio, donava alla Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella, un intero complesso immobiliare, costituito da due corpi di fabbrica e precisamente un edificio "A" monopiano con un piccolo manufatto adibito a box ubicato nel vertice sud est e un edificio "B" costituito da un piano terra, in piano primo, un piano secondo ed un piano terzo, oltre ad un piano seminterrato che si estende sotto i corpi "A" e "B", una chiesa posta sul lato sud ovest ed una guardiola posta all'ingresso del complesso immobiliare;

-che il predetto complesso immobiliare insiste sulla particella 313 del foglio 4 del Catasto Fabbricati del Comune di Napoli ed, in particolare, come risulta dalla relazione tecnica dell'ing. Francesco D'Alterio. L'edificio "A" ha una forma geometrica ad "L" ed occupa in pianta una superficie di ca. 1030 mq; è individuato catastalmente dal subalterno 5 e presenta un unico livello interamente destinato ad aule con relativi servizi igienici per gli alunni ed il personale scolastico. Ha una altezza interna di ca. 3,65 m e, come già detto, in prossimità del vertice sud-est ha in adiacenza un piccolo corpo di fabbrica lungo 8,40 m e largo 5,30 m destinato a box.

L'edificio "B" presenta anch'esso una forma geometrica ad "L" ed occupa in pianta una superficie di ca. 1140 mq; è individuato catastalmente sempre dal subalterno 5 ed è costituito da un piano terra destinato ad ospitare la direzione e gli uffici, una cucina con refettorio, una sala da pranzo per i religiosi, una sala computer e servizi igienici per il personale e per gli alunni. Il piano primo ed il piano secondo sono quasi interamente adibiti ad aule mentre il piano terzo, che si sviluppa lungo il lato nord, è utilizzato solo dagli operatori della Fondazione "Elisa Fernandes".

Il piano seminterrato si sviluppa in parte sotto il corpo "A" ed in parte sotto il corpo "B" dove è ricavata una ampia sala per conferenze, una serie di sale briefing, una sala regia, degli uffici, una dispensa, dei locali deposito ed una serie di locali tecnici a servizio della struttura oltre a servizi igienici e spogliatoi. E' anch'esso individuato catastalmente dal subalterno 5 e presenta una altezza interna di ca. 4,20 m.

In prossimità del vertice sub-ovest della particella 313 si trova la chiesa utilizzata per le funzioni religiose, denominata Parrocchia Santa Maria della Provvidenza, aperta al territorio. Occupa in pianta una superficie di ca. 517 mq. ed è individuata catastalmente dal subalterno n. 4.

La guardiola, infine, è ubicata all'ingresso del complesso immobiliare a destra di chi entra e insiste su una superficie pari a 73,68 mq. ed è individuata catastalmente dal subalterno n. 2.

La suddetta donazione veniva accettata dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella – (debitamente autorizzata con D.P.R. del 20 dicembre 1964) con successivo atto del medesimo notaio Scivicco del 3 aprile 1965, registrato all'Ufficio Atti Pubblici di Napoli il 7 aprile 1965, al n. 7901 e notificato al donante in data 10 aprile 1965;

-che di fronte al suddetto complesso immobiliare è stato realizzato, a

distanza ridotta, un viadotto a scorrimento veloce denominato "Asse di Collegamento tra lo svincolo Napoli Est della Tangenziale di Napoli, Quartieri 167 di Secondigliano, Circumvallazione Esterna di Secondigliano lotto H", le cui opere previste dal PSER della città di Napoli ai sensi del Titolo VIII della Legge n. 219/81 furono affidate in concessione alla società "La Meridionale S.r.l.";

-che in seguito all'apertura al traffico del suddetto asse viario avvenuta in data 5 luglio 2006, si è verificato un fortissimo incremento delle polveri da smog e della rumorosità, derivante dall'enorme flusso veicolare che utilizza l'opera viaria realizzata dal Concessionario La Meridionale Srl;

-che in particolare la limitata distanza del complesso immobiliare dall'opera viaria realizzata ha comportato e comporta un notevole decremento dei parametri di salubrità e sicurezza psicologica, anche per il rischio del coinvolgimento degli abitanti o frequentatori del centro religioso in caso di incidente sul viadotto;

-che, invero, a seguito della entrata in funzione dell'asse viario a scorrimento veloce, si è determinato un evidente e consistente degrado dell'immobile di proprietà dell'Ente Religioso che ha subito, a causa della servitù imposta, una palese diminuzione del valore di mercato per la variazione in decremento delle caratteristiche posizionali intrinseche quali luminosità, soleggiamento, inquinamento acustico ed atmosferico, qualificazione ambientale, sicurezza fisico-psicologica, aumento della polverosità etc.;

-che il degrado procurato dalla costruzione dell'opera pubblica alla proprietà attorea, a seguito della innovazione dello stato dei luoghi, determina una grave compromissione dei requisiti goduti in precedenza e comporta quindi una violazione del diritto di proprietà.

-che consegue, pertanto, il diritto dell'ente Religioso, previa determinazione del valore venale dei cespiti, al riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 46 della Legge n. 2359 del 26 giugno 1865;

-che peraltro l'indennità di asservimento, in mancanza di decreto di espropriazione o di asservimento, deve essere determinata, in conformità alla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, in una percentuale dell'indennità "virtuale" di espropriazione spettante alla data di costituzione della servitù di fatto;

-che non è revocabile in dubbio, in quanto accertato da numerose pronunzie rese della GSE, che il momento costitutivo della servitù di fatto si sia verificato con il completamento dell'opera che risulta sicuramente realizzato alla data del 5 luglio 2006, allorchè, l'asse viario poté essere aperto al traffico (vedasi in termini Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli sentenza n. 6415 del 6 marzo 2010 e n. 8/2012 del 25 gennaio 2012);

-che dalla relazione dell'ing. D'Alterio prodotta agli atti, risulta una superficie del complesso immobiliare di proprietà dell'Ente Religioso, limitrofi al viadotto fino ad una distanza orizzontale non superiore a 40,00 metri, per una area totale pari a 986,17 mq. ed in particolare la casa del custode per 73,68 mq., le autorimesse per 47,40 mq., l'edificio "A" per 472,27 mq. e la chiesa per 392,82 mq.

-che in relazione alle valutazioni compiute dalla GSE per gli immobili siti in aree limitrofe in considerazione della destinazione di uso degli immobili,

il valore a metro quadrato può essere indicato nel valore unitario di € 1.800,00 a mq. già accertato dalla GSE per gli immobili adibiti ad abitazione relativamente all'edificio "A" per 472,27 mq. ed alla chiesa per 392,82 mq., nel mentre il valore di mercato per la casa del custode per 73,68 mq., e per le autorimesse per 47,40 mq. può essere indicato nell'importo di € 800,00;

-che in considerazione della circostanza che il CIPE, con nota del 10 ottobre 1990, n. 16754/C, fissa, con riferimento ai danni permanenti di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, il deprezzamento massimo del valore di mercato dei beni nel 30% e prevede la possibilità di aumentare detto deprezzamento anche oltre il 30%, si ritiene indicare un deprezzamento nella misura del 30%;

-che ne consegue, pertanto, il diritto dell'ente Religioso, previa determinazione del valore venale dei cespiti, al riconoscimento della indennità di asservimento.

Tutto ciò premesso l'Opera Don Guanella conveniva in giudizio, davanti a questa Giunta Speciale la società "La Meridionale s.r.l." chiedendo, previa determinazione del valore venale dell'immobile, determinare l'indennità ex art. 46 della legge n. 2359/1865; per l'effetto condannare la Meridionale s.r.l., al pagamento in favore della Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella delle somme che risulteranno dovute ed ogni altra indennità spettante, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria; in ogni caso, condannare la Meridionale s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, oltre gli accessori di legge.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società "La Meridionale s.r.l." eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale e/o totale e/o parziale delle domande proposte da parte attrice maturate dalla conclusione delle opere specifiche 1991 ovvero dalla chiusura dei lavori 12/04/2006; il difetto di legittimazione attiva ed difetto di competenza giurisdizionale della Giunta in ordine alla presente azione in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 53, 57, 58 e 59 DPR n. 327/2001, chiedendo il rigetto delle domande avverse in quanto improponibili ed inammissibili, in fatto ed in diritto, e comunque infondate e non provate oltre al rimborso delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge.

In data 12/05/2016 veniva effettuato un sopralluogo da parte dei componenti tecnici della GSE per acquisire elementi sulla esatta ubicazione dell'opera pubblica rispetto all'immobile oggetto di causa nonché procedere, in relazione alle unità immobiliari in questione, alla esatta ubicazione e consistenza.

All'udienza del 03/11/2016, discussa oralmente la causa, la Giunta si riservava di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Srl La Meridionale sotto il profilo dell'abrogazione della legge 2359/1865 operata dall'art 58 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. in materia di espropriazione per p.u.), è già stata oggetto della decisione

L'art. 58 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 ha previsto l'abrogazione, tra le altre disposizioni di legge, del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n.

219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1921 con effetto dall'entrata in vigore dello stesso Testo Unico (avvenuta il 30.6.03, ai sensi del successivo art. 59, come modificato), ma lo stesso art. 58 del D.P.R., nel sancire le abrogazioni, ha espressamente *“fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1”* il quale, a sua volta, testualmente recita: *“le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data”*.

Poiché l'approvazione del progetto esecutivo di cui si tratta e la individuazione delle aree - comportante la dichiarazione di pubblica utilità per espressa previsione dell'art. 80 e segg. della legge 219/81 - sono intervenuti molti anni prima del 30.6.2003 (data di entrata in vigore del decreto 327/2001), la domanda proposta nella presente controversia per la determinazione dell'indennità prevista dall'art. 46 della legge 2359/1865 resta attribuita alla competenza giurisdizionale della Giunta Speciale. Né giova rilevare che una variante al citato progetto sia stata approvata in epoca successiva al 30.6.2003 poiché la variante medesima è in ogni caso collegata al progetto originario e alla relativa dichiarazione di pubblica utilità antecedente all'entrata in vigore del DPR 327/01 .

Deve essere rigettata l'eccezione del concessionario di difetto della propria legittimazione passiva.

In applicazione del consolidato principio delle Sezioni Unite per cui, ai sensi degli articoli 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, nonché dall'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981, quando le opere per la realizzazione del Programma Straordinario di cui al titolo VIII della stessa legge sono state affidate, come nella specie, in concessione c.d. traslativa, la legittimazione passiva in ordine alle azioni proposte dal privato al fine del conseguimento della indennità (di espropriazione, di occupazione legittima e/o asservimento) spettantegli per gli interventi ablatori o comunque limitativi del suo diritto dominicale connessi a detta esecuzione, ricade in via esclusiva sul concessionario, atteso che allo stesso è attribuita, per legge, la titolarità passiva della relativa obbligazione.

Di conseguenza, da un canto il rapporto obbligatorio relativo al pagamento di quelle indennità intercorre unicamente tra il proprietario ed il concessionario, e, dall'altro, il proprietario può far valere il suo diritto unicamente nei riguardi del concessionario, di modo che il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto il pagamento delle indennità. A non diverse conclusioni deve giungersi in ordine al pagamento dell'indennizzo contemplato dall'art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359 quando l'opera pubblica sia stata eseguita dal concessionario, e quindi da un soggetto diverso dalla P.A., ma sempre per una finalità di pubblico interesse.

L'obbligazione indennitaria sorge con l'esecuzione dell'opera produttiva del pregiudizio alla vicina proprietà in capo al concessionario

Nemmeno il provvedimento di chiusura della concessione, successivamente emesso dall'amministrazione concedente comporta la perdita della titolarità di tale obbligazione da parte dell'ex concessionario, dato che la chiusura non ha effetto retroattivo e inoltre la responsabilità del concessionario nei confronti dell'espropriato/danneggiato, prevista direttamente da norme

imperative non potrebbe essere esclusa neppure da eventuali diversi accordi intercorsi tra concedente e concessionario (Cass. Sez. Un n. 25038/16- n. 22728/2011).

Deve essere quindi affermata la titolarità dell'obbligazione dal lato passivo del Concessionario La Meridionale Srl.

Appare parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione - per il periodo antecedente al decennio della domanda - del diritto di credito a titolo di indennità per il diminuito godimento temporaneo degli immobili, per il periodo decorrente dall'inizio dei lavori, fino alla data del completamento dell'opera (5.7.2006).

Il pregiudizio che tale indennità tende a compensare, in effetti, pur non essendo finalizzato a compensare il mancato godimento del bene (non espropriato ma di fatto asservito), si traduce nel ridotto godimento del bene medesimo durante il periodo di esecuzione dei lavori, cui dunque è strettamente correlato. In altri termini esso si concretizza nelle limitazioni relative al contenuto del diritto di proprietà per ciò che concerne i poteri di disposizione e le facoltà di godimento nel periodo suddetto.

Conseguentemente, la relativa indennità trova la sua base normativa nello stesso art. 46 della legge 2359/1865, costituendo una componente del pregiudizio (già verificatosi nel suddetto arco temporale) che detta norma è diretta a ristorare (cfr. Cass. SS. UU. 2/99).

Nella specie il relativo indennizzo può essere determinato in misura corrispondente agli interessi legali per anno sull'indennizzo determinato ex art. 46, con decorrenza dall'inizio dei lavori fino alla data della presente decisione.

Detto indennizzo, medio tempore, andava corrisposto anno per anno, ed al termine di ciascun anno, sicché la prescrizione del credito relativo a ciascuna indennità annua comincia a decorrere dal giorno in cui ha termine il relativo anno.

Ciò posto, considerato che la domanda fu proposta con atto di citazione notificato in data 18/01/2016, è sottratta alla prescrizione l'indennità maturata il 18/1/2006, rimanendo cioè sottratta alla prescrizione l'annualità decorrente dal 18/1/2005 che doveva essere corrisposta il 18/1/2006 (decennio antecedente la notificazione della citazione).

Deve rilevarsi, poi, che l'art. 46 non prevede esplicitamente un criterio di determinazione dell'indennità ma l'indissolubile collegamento che l'ordinamento positivo sancisce tra l'indennità di espropriazione e l'indennità prevista dall'art. 46 L. 2359/1865 comporta che l'ammontare di quest'ultima indennità deve essere determinato con riferimento alla indennità "virtuale di espropriazione".

Quanto al merito, la Giunta rileva che il complesso immobiliare Opera Don Guanella per cui è causa è ubicato in Napoli con accesso dalla Via Don Luigi Guanella (già Via Napoli-Capodimonte o Via Miano-Agnano) n. 20, ed è identificato al Catasto Fabbricati, in ditta Provincia Italiana della Congregazione Servi della Carità Opera Don Guanella con sede in Roma sez. SCA, foglio 4, particella 313, zona censuaria 2, via Don Guanella n. 20:

sub 1 – bene comune non censibile p.t., categoria //, classe //, consistenza //, r.c. // (area cortilizia scoperta pertinenziale dei sub 2/3/4/5);

sub 2 – abitazione p.t., categoria A/3, classe 1, consistenza 4 vani, r.c. 258,23 € (fabbricato A – abitazione custode);

sub 3 – autorimessa p.t., categoria C/6, classe 3, consistenza 41,00 mq, r.c. 158,81 € (fabbricato B – box auto);

sub 4 – cappella ed oratorio p.t., categoria B/7, classe U, consistenza 4210 mc, r.c. 7.609,99 € (fabbricato D – chiesa);

sub 5 – collegi e convitti PS1/PT/1°P/2°P/3°P, categoria B/1, classe U, consistenza 23811 mc, r.c. 50.590,78 € (fabbricati C ed E);

sub 6 – lastrico solare 1° p, categoria F/5, classe //, consistenza //, r.c. // €;

sub 7 – lastrico solare , categoria F/5, classe //, consistenza //, r.c. // €;

sub 8 – fabbricati e locali per esercizi sportivi p.t., categoria D/6, classe //, consistenza //, r.c. 4.788,00 €;

sub 9 – lastrico solare 1° p, categoria F/5, classe //, consistenza //, r.c. // €.

Il detto complesso immobiliare è di proprietà della parte attrice in virtù dell'atto di donazione per notar Romolo Scivicco di Napoli del 16/11/1963 rep. 103291 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli il 15/04/1965 ai nn. 19792/13593.

Il complesso immobiliare è stato costruito dall'ing. Roberto Fernandes, su di un suolo della superficie di circa 15520 mq di cui circa 2600 mq coperti da fabbricati, in virtù della licenza edilizia n. 1226 rilasciata dal Comune di Napoli in data 28/11/1959.

Di fronte al complesso immobiliare *de quo* in attuazione del PSER di Napoli ex lege n. 219/81 titolo VIII il Sindaco di Napoli, Commissario Straordinario del Governo, giusta ordinanza n. 1239 del 10/7/84, ha realizzato l'Asse di collegamento tra lo svincolo di Napoli Est della Tangenziale, il quartiere 167 di Secondigliano e la Circumvallazione Provinciale – 1° e 2° lotto, i cui lavori, consegnati alla soc. La Meridionale s.r.l. in data 23/07/1986, furono ultimati in data 04/02/1991. Il tratto prospiciente l'immobile per cui è causa, è stata completato e aperto al traffico il 5 luglio del 2006 e,

Come accertato dai componenti tecnici della Giunta nel sopralluogo del 12/05/2016, il viadotto dell'Asse Viario nel tratto che costeggia il complesso immobiliare *de quo* ha una sezione trasversale della larghezza di 17,70 mt, il piano di scorrimento dei veicoli sito ad una altezza rispetto al piano stradale sottostante di circa 7,50 mt ed è sovrastato da una recinzione alta circa 2,00 mt e da pannelli fonoassorbenti per la barriera antirumore alti circa 3,40 mt; lo spessore del viadotto è di circa 1,90 mt con un'altezza totale misurata rispetto al piano di campagna di via Don Guanella di circa 11,00 mq e dista solo 70 cm dal muro di confine del complesso immobiliare dell'Opera Don Guanella.

A seguito del sopralluogo effettuato il 12/05/2016 i componenti tecnici della Giunta hanno constatato che il complesso Don Guanella rientra parzialmente nella fascia di terreno distante meno di 40 mt dal viadotto, per una superficie di 5500 mq circa (140 mt x 39,30 mt) nella quale ricadono le aree comuni (sub 1 parte) destinate a verde, a parcheggio scoperto ad attrezzature sportive scoperte nonché gli edifici A-B nonché i fabbricati A/B/C/D e precisamente all'interno della fascia suddetta rientrano:

-il piccolo edificio "A" denominato "guardiola" destinato ad abitazione del custode, censito al sub 2 che, nel punto più vicino, dista dal viadotto circa 5,00 mt, la costruzione è composta dal solo piano terra ed ha una superficie lorda coperta di 73,00 mq ed una superficie utile netta di circa 61,00 mq; l'edificio "A" rientra totalmente nella fascia distante meno di 40 mt dal

viadotto;

-il piccolo edificio "B" denominato "box auto" censito al sub 3 che, nel punto più vicino dista dal viadotto circa 18,00 mt; la costruzione si compone del solo piano terra ed ha una superficie lorda coperta di circa 47,00 mq ed una superficie utile netta di circa 40,00 mq; l'edificio "B" rientra totalmente nella fascia distante meno di 40,00 mt dal viadotto;

- l'edificio "D" destinato a chiesa ed oratorio non destinato all'esercizio pubblico del culto, ma dei frequentatori del complesso immobiliare Don Guanella, censito al sub 4 che, nel punto più vicino dista dal viadotto circa 15,30 mt e che rientra per 76% circa all'interno della fascia di terreno distante meno di 40 mt dal viadotto; la costruzione si compone del solo piano terra ed ha una superficie lorda coperta di circa 517 mq ed utile netta di circa 415 mq; l'edificio rientra per il 76% nella fascia di terreno distante meno di 40,00 mt;

-l'edificio "C" censito infra la maggiore consistenza del sub 5 che si compone di piano terra e piano seminterrato e che nella porzione ricadente nella fascia di 40,00 mt dal viadotto è destinato:

-al pt ad aule del complesso scolastico con i relativi servizi igienici per gli alunni ed il personale scolastico, ed ha una superficie lorda coperta di circa 983 mq (H utile int. 3,65 mt); il piano terra dell'edificio C rientra parzialmente per la superficie lorda coperta di 472 mq circa nella fascia distante meno di 40,00 mt dal viadotto cioè per il 48% circa;

-al ps1 a sala per conferenze, sale briefing, sala regia, i servizi igienici pertinenziali ed un garage.

Il piano seminterrato dell'edificio C rientra parzialmente nella fascia distante meno di 40,00 mt dal viadotto per la superficie lorda coperta di circa 472 mq cioè in ragione del 48% circa del piano interrato sottostante l'edificio C che ha una superficie lorda coperta totale di circa 983 mq; il punto più vicino dell'edificio C dista dal viadotto circa 22,00 mt.

L'edificio "E" censito anch'esso al sub 5 è destinato ad uffici, cucina con refettorio aule e servizi igienici per i piani T/1/2/3 mentre il piano interrato PS1 è destinato ad autorimessa coperta; detto edificio che ha la superficie lorda coperta in pianta di circa 1140 mq per piano non rientra nella fascia distante meno di 40,00 mt dal viadotto.

Il complesso immobiliare comprese aree scoperte, i fabbricati e le attrezzature sportive versano in buono stato di conservazione e l'attività scolastica, religiosa, sportiva erano in corso all'atto del sopralluogo del 12/05/2016.

Ciò posto, la Giunta rileva:

-che per il complesso immobiliare religioso, scolastico e sportivo di proprietà atorea, pur essendo asservito di fatto dall'opera pubblica, l'Ufficio Commissariale non ha redatto il verbale di consistenza, di occupazione e di asservimento relativo al suolo non ricadente sotto la proiezione verticale del viadotto e non ha provveduto alla determinazione ed all'offerta dell'indennizzo ex art. 46 della legge 2359/1865;

-che immobiliare *de quo*, comporta deprezzamento del medesimo che subisce, per la presenza dell'opera pubblica, una diminuzione del valore di mercato per la variazione in decremento delle caratteristiche posizionali intrinseche (luminosità, soleggiamento, inquinamento acustico ed atmosferico, sicurezza fisico-psicologica, polverosità etc.);

-che il Funzionario CIPE ex art. 84 L. 219/81 con direttiva prot. 16754/C del 10/10/90, trasmessa a tutti i concessionari, in relazione alla applicazione degli artt. 40 e 46 della legge 25/6/1865 n. 2359 ha dettato i criteri per la determinazione delle indennità da servitù di viadotto per cespiti limitrofi o sovrappassati dall'opera a nastro sino ad una distanza orizzontale non superiore a 40,00 m dall'opera;

-che, incoerentemente con la citata direttiva del 10/10/90, il CIPE ha ritenuto di limitare la determinazione delle indennità ex art. 46 L. 2359/1865 solo alle porzioni di beni ricadenti al di sotto della proiezione verticale del viadotto senza tenere conto delle reali diminuzioni subite dalle caratteristiche posizionali intrinseche dei beni pur se non ricadenti al di sotto dell'opera pubblica.

Come statuito dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 14867/06, in mancanza di decreto di espropriazione/asservimento, l'indennità di asservimento di fatto deve essere determinata in una percentuale dell'indennità "virtuale" di espropriazione spettante alla data di costituzione della servitù di fatto e che tale data coincide con la "ultimazione dell'opera pubblica".

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 14867/06 ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) l'indennizzo ex art. 46 della legge 2359/1865 per il diminuito godimento va circoscritto all'arco di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori ed il compimento dell'opera; b) gli interessi sull'importo di tale indennizzo decorrono dalla domanda e non dalle singole annualità; c) il pregiudizio consistente nell'asservimento di fatto derivante dalla costruzione dell'opera pubblica deve essere commisurato all'indennità virtuale di espropriazione che spetterebbe alla data del compimento dell'opera pubblica che segna il momento costitutivo della servitù di fatto.

Rileva la Giunta che il momento costitutivo della servitù di fatto, come accertato dai tecnici della Giunta e in precedenti decisioni per lo stesso viadotto, si è verificato col completamento dell'opera che risulta sicuramente realizzato alla data del 5 luglio 2006.

Il CT di parte, ing. Francesco D'Alterio nella relazione redatta il 12/12/2014 agli atti di causa nel fascicolo di parte attrice, corredata da grafici del complesso immobiliare e dai rilievi topografici accertata la consistenza dei fabbricati e delle aree pertinenziali rientranti nella fascia compresa tra 0 e 40 mt dal viadotto dell'asse viario come di seguito:

- Guardiola (sub 2) superficie interessata	73,68 mq
- Box (sub 3)	47,40 mq
- Edificio "C" (sub 5 parte - individuato con la "A" nella relazione) composto da PT destinato ad aule e sala convegni	472,27 mq
- Edificio "D" Chiesa (sub 4 parte)	392,82 mq
- Superficie totale asservita indicata in perizia	986,17 mq
- Alla detta consistenza va aggiunta la superficie coperta dell'edificio "C" relativa al PSI destinato a sala convegni e servizi	472,27 mq
Totale	1458,44 mq

La Giunta rileva che l'area scoperta e l'area di sedime dei fabbricati rientrante nella fascia dei 40,00 mt dal viadotto dai rilievi agli atti risulta

essere pari a circa 5500 mq (140 ml x 39,30 ml); escludendo l'area di sedime dei fabbricati detta superficie si riduce a 4513,83 mq [5500 mq - (73,68 + 47,40 + 472,27 + 392,62)].

Ciò posto, i componenti tecnici della Giunta hanno provveduto ad esperire una specifica indagine di mercato per accertare alla data del completamento dell'opera pubblica (luglio 2006) il valore venale di immobili analoghi a quello oggetto di stima; accertando altresì i valori rilevati dalla rivista "Consulente Immobiliare", dall'Osservatorio Immobiliare FIAP e dall'Osservatorio dei valori immobiliari del Ministero delle Finanze relativi al periodo 1° semestre 2006 - 1° semestre 2007 e raffrontando i valori ottenuti con i dati in possesso dai tecnici dell'UTE di Napoli.

Successivamente i risultati dell'indagine sono stati raffrontati con le valutazioni compiute da questa Giunta per immobili siti in aree limitrofe.

Alla stregua di tutti gli elementi acquisiti, la Giunta rileva che, al luglio 2006, il valore unitario di mercato riferito alla superficie utile coperta (Su) oscillava in zona:

- * per le abitazioni civili tra 1.400,00 ÷ 2.100,00 €/mq
- * per gli uffici tra 1.300,00 ÷ 2.000,00 €/mq
- * per gli uffici strutturati tra 1.400,00 ÷ 2.100,00 €/mq
- * per i posti auto scoperti tra 350,00 ÷ 500,00 €/mq
- * per i box auto coperti tra 1.400,00 ÷ 2.000,00 €/mq
- * per i negozi tra 2.200,00 ÷ 3.000,00 €/mq
- * per i capannoni industriali tra 420,00 ÷ 630,00 €/mq
- * per i laboratori tra 1.000,00 ÷ 1.600,00 €/mq.

Ciò posto, questa Giunta tenuto conto della destinazione d'uso del complesso immobiliare Opera Don Guanella e delle diverse destinazioni d'uso dei singoli fabbricati oggetto di stima, ritiene congruo fissare al luglio 2006 i seguenti valori unitari di mercato (Vmu) in assenza del viadotto e quindi i valori di mercato (Vm) dei cespiti come segue:

- abitazione custode edificio "A", censita al sub 2, della superficie lorda coperta (S_L) di 73,00 mq e della superficie netta coperta (S_N) di 61,00 mq
Vmu = 1.900,00 €/mq di S_N
Vm = 1.900,00 €/mq x 61,00 mq = 115.900,00 €
- autorimessa box auto coperto censito al sub 3 della (S_L)= 47,00 mq e della (S_N) = 40 mq
Vmu = 1.800,00 €/mq
Vm = 1.800,00 €/mq x 40,00 mq = 72.000 €;
- edificio C porzione rientrante nella fascia di asservimento adibita al pt ad aule e servizi, censito infra la maggiore consistenza del sub 5 della (S_L) = 472,00 mq e della (S_N) = 378 mq
Vmu = 2.000,00 €/mq
Vm = 2.000,00 €/mq x 378 mq = 756.000 €
- edificio C porzione rientrante nella fascia di asservimento adibita al PS1 a sala convegni, censita infra la maggiore consistenza del sub 5 della (S_L) 472,00 mq e della superficie netta coperta (S_N) di 378,00 mq
Vmu = 1.600,00 €/mq
Vm = 1.600,00 €/mq x 378,00 mq = 604.800,00 €
- porzione dell'edificio "D" adibito a chiesa, censito al sub 4, della (S_L) 393,00 mq e della superficie netta coperta (S_N) di 360,00 mq
Vmu = 2.000,00 €/mq

$$V_m = 2.000,00 \text{ €/mq} \times 360,00 \text{ mq} = 720.000,00 \text{ €}$$

- porzione dell'area scoperta pertinenziale dell'intero complesso immobiliare Opera Don Guanella che è recintata, in parte pavimentata ed in parte adibita ad aiuole ed in parte adibita a viabilità ed a posti auto, censita al sub 1, rientrante nella fascia distante meno di 40,00 mt dal viadotto per la superficie scoperta 5500 mq e ridotta a 4513 mq calcolata al netto delle aree di sedime dei fabbricati A/B/C/D come sopra descritti

$$V_{mu} = 200,00 \text{ €/mq}$$

$$V_m = 200,00 \text{ €/mq} \times 4513,00 \text{ mq} = 902.600,00.$$

In applicazione degli artt 12 e 13 della legge n. 2892/1885, in mancanza della prova di fitti certi, all'importo innanzi determinato va aggiunto il coacervo decennale della rendita che ammonta :

• per il sub 1 (area urbana scoperta) a	0 €
• per il sub 2 (casa custode) a	2.633,95 €
• per il sub 3 (box auto) a	1.619,86 €
• per il sub 4 (relativamente alla quota parte della chiesa) a	58.992,64 €
• per il sub 5 (relativamente alla quota parte dell'edificio adibito ad aule al PT ed a sala convegni al PS1) per il PT	38.701,95 €

Operando la media aritmetica tra i valori di mercato ed il coacervo decennale dei singoli cespiti si ottengono le seguenti indennità virtuali di espropriazione riferite ai singoli cespiti:

- area scoperta censita al sub 1 l'indennità virtuale è pari a: 451.300,00 € ($902.600,00 \text{ €/2} + 0/2$);
- abitazione custode censita al sub 2 l'indennità virtuale è pari a: 59.266,97 € ($115.900,00 \text{ €/2} + 2.633,95 \text{ €/2}$);
- box auto censito al sub 3 l'indennità virtuale è pari a: 36.809,93 € ($72.000,00 \text{ €/2} + 1.619,86 \text{ €/2}$);
- chiesa censita al sub 4 l'indennità "virtuale" è pari a 389.496,32 € ($720.000,00 \text{ €/2} + 58.992,64 \text{ €/2}$);
- edificio C relativamente alla porzione del piano terra adibita ad aule e servizi censito infra la maggiore consistenza del sub 5 l'indennità virtuale è pari a 397.350,97 € ($756.000,00 \text{ €/2} + 38.701,95 \text{ €/2}$);
- edificio C relativamente alla porzione del PS1 adibita a sala convegni censita infra la maggiore consistenza del sub 5, l'indennità virtuale è pari a 321.750,97 € ($604.800,00 \text{ €/2} + 38.701,95 \text{ €/2}$).

Ciò posto, in relazione alle risultanze degli accertamenti operati in loco in data 12/05/2016 si evince per il caso in esame:

- che il viadotto è posto in fregio al complesso immobiliare Don Guanella e dista dal muro di confine circa 0,70 m sul fronte di Via Don Guanella, e, che nella fascia di 40,00 mt dal viadotto rientrano gli edifici A, B, C (parte) D (parte) e l'area scoperta attrezzata (parte);
- che il viadotto presenta la corsia di transito degli autoveicoli ad una quota di circa + 7,50 m dal piano stradale di Via Don Guanella e dal cortile di accesso del complesso immobiliare di proprietà attorea;
- che il viadotto è largo 17,70 m ed ha uno spessore in altezza di circa 1,90 m oltre alla recinzione in paletti e rete alta circa 2,00 m ed ai pannelli fonoassorbenti (H= 3,40 m);

che per il complesso immobiliare di proprietà attorea, pur essendo asservito di fatto dall'opera pubblica, l'Ufficio Commissariale non ha redatto il verbale di consistenza, di occupazione e di asservimento relativo al suolo non ricadente sotto la proiezione verticale del viadotto e non ha provveduto alla determinazione ed all'offerta dell'indennizzo ex art. 46 della legge 2359/1865;

che la realizzazione del viadotto in prossimità dell'immobile *de quo*, comporta deprezzamento del medesimo che subisce, per la presenza dell'opera pubblica, una diminuzione del valore di mercato per la variazione in decremento delle caratteristiche posizionali intrinseche (prospicenza, luminosità, soleggiamento, inquinamento acustico ed atmosferico, sicurezza fisico-psicologica, polverosità etc.);

che la minima distanza dell'opera pubblica dal complesso immobiliare in oggetto e la posizione del piano di scorrimento stradale del viadotto, posto a circa + 7,50 m al di sopra del piano di calpestio del cortile di accesso al complesso immobiliare e dei fabbricati A, B, C e D precedentemente descritti, causano anche inquinamento acustico imputabile al transito degli autoveicoli e conseguenti scuotimenti.

Sulla base di quanto accertato dai componenti tecnici della Giunta nella presente controversia, dalla costruzione dell'opera pubblica il diritto di proprietà di essa parte attrice è stato colpito e limitato nei suoi requisiti positivi determinati: da perdita di soleggiamento e di luminosità dovute alla presenza dell'opera stradale in viadotto; da inquinamento atmosferico e acustico, imputabile agli autoveicoli che transitano a pochi metri dall'abitazione e conseguenti vibrazioni impresse alla struttura portante dell'edificio; da rischio di coinvolgimento degli abitanti delle unità immobiliari in caso di incidente sul viadotto o di atti vandalici o di eventi sismici in relazione alla presenza del viadotto; da diminuita amenità ed arleggiamento connessi con la presenza dell'opera.

Il degrado procurato dalla costruzione dell'opera pubblica alla proprietà attorea, a seguito della innovazione allo stato dei luoghi, determina notevole compromissione dei requisiti goduti in precedenza e comporta quindi violazione del diritto di proprietà.

In rapporto a quanto sopra questa Giunta tenuto conto delle diverse distanze dei singoli fabbricati dal viadotto ritiene congruo stimare, il deprezzamento nella misura:

- * del 40% per l'edificio A censito al sub 2;
- * del 25% per l'edificio B censito al sub 3;
- * del 20% per l'edificio C relativamente al piano terra censito al sub 5;
- * del 10% per l'edificio C relativamente al piano interno censito al sub 5;
- * del 20% per l'edificio D censito al sub 4;
- * del 20% per l'area scoperta attrezzata.

Pertanto, l'indennità di asservimento viene determinata come segue in rapporto all'indennità virtuale di espropriazione precedentemente stimata:

- * sub 1 – area scoperta pertinenziale: $20\% \times 451.300,00 \text{ €} = 90.260,00 \text{ €}$
- * sub 2 – abitazione custode: $40\% \times 59.266,97 \text{ €} = 23.706,79 \text{ €}$
- * sub 3 – box auto edificio B: $25\% \times 36.809,93 \text{ €} = 9.202,48 \text{ €}$
- * sub 4 – chiesa edificio D: $20\% \times 389.496,32 \text{ €} = 77.899,26 \text{ €}$
- * sub 5 – fabbricato C con aule al PT: $20\% \times 397.350,97 \text{ €} = 79.470,19 \text{ €}$
- * sub 5 – fabbricato C con sede convegni: $10\% \times 321.750,97 = 32.175,10 \text{ €}$

per complessivi 312.713,82 €

Di conseguenza la Soc. La Meridionale s.r.l. va condannata a pagare la somma di 312.713,82 € a titolo di indennità di asservimento di fatto, oltre agli interessi legali dal 5 luglio 2006 fino alla data dell'effettivo pagamento. Sulla somma di € 312.713,82 € va determinata l'indennità di diminuito godimento, col calcolo degli interessi legali dall'annualità decorrente dal 18/1/2005, come sopra specificato, fino alla data del completamento dell'opera (05/07/2006).

Ciò posto, tenuto conto del tasso di interessi legali in vigore durante tale periodo (pari al 2,5% dal 18.1.2005 al 5.7.2006) l'indennizzo in questione va determinato in € 11.416,20.

In definitiva, la società La Meridionale s.r.l. va condannata a pagare, in favore della parte attrice, la somma di € 11.416,20 oltre agli interessi legali dalla domanda (18/01/2016) fino alla data dell'effettivo pagamento.

In applicazione del principio della soccombenza, la Società medesima va condannata al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'onorario per i componenti e del compenso per il segretario del collegio giudicante.

P.Q.M.

la Giunta Speciale per le Espropriazioni della Corte di Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte dalla Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella con atto notificato il 18/01/2016 nei confronti della Società La Meridionale s.r.l., così provvede:

1) condanna la Società La Meridionale s.r.l. a pagare, in favore della parte attrice, l'indennizzo ex art. 46 della legge 2359/1865 determinato in 312.713,82 € oltre agli interessi legali dal 5 luglio 2006 fino alla data dell'effettivo pagamento;

2) condanna la Società medesima a pagare alla parte attrice, a titolo di indennità di diminuito godimento durante l'esecuzione dei lavori, € 11.416,20 oltre agli interessi legali dalla domanda (18/01/2016) fino alla data dell'effettivo pagamento

3) condanna La Meridionale s.r.l., al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, che si liquidano in € 804,00 per spese ed € 21.100,00 per onorario difensivo ex D.M. 55/2014, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge;


4) condanna, infine, detta Società al pagamento dell'onorario dovuto ai componenti e del compenso spettante al segretario del collegio giudicante nella misura che sarà determinata dal Presidente della Corte di Appello medesima.

Così deciso nella camera di consiglio della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli 15/12/2016.

IL PRESIDENTE est.

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO DI CANCELLERIA
(con. Giuseppe Lanzetta)



CORTI DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - DI RICHIESTA DELLA LEGGE

Comandante a tutti gli UFFICII Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente Decreto del Pubblico Ministero di darvi ascolto ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrevi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.


CRISCI NICOLA

procuratore di PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE

Napoli, li 6 MAR 2017 DEI SERVI DELLA CARITA' DI PIRA DON GUARALIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rosaria Guglielmelli

La presente copia composta di n. B fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 16 MAR 2017
Napoli, 16 MAR 2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rosaria Guglielmelli

Studio Legale Crisci
Via S. da Ravenna, 22 - 84122 Salerno
Tel. 089.241346 - Fax 089.241346
E-mail: studioglegalecrisci@tin.it

ATTO DI PRECETTO

nell'interesse della **Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella** -, con sede in Roma al Vicolo Clementi, n. 41, ente riconosciuto con R.D. del 2 luglio 1931 e successivo R.D. dell'11 gennaio 1932, iscritto al n. 438 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma, P. Iva: 01084241007, C.F.:02595400587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Don Romano Argenta, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Salvatore Crisci (C.F.: CRSSVT55R05H703V), con telefax n. 089.241346 e con indirizzo di posta elettronica certificata avvsalvatorecrisci@pec.ordineforense.salerno.it, dall'avv. Nicola Crisci (C.F.: CRNNCL81104H703X), con telefax n. 089.241346 e con indirizzo di posta elettronica certificata avvocatonicolacrisci@pec.it, e dall'avv. Antonello Crisci (C.F.: CRSNNL87A12H703M), con telefax n. 089.241346 e con indirizzo di posta elettronica certificata avv.antonellocrisci@pec.it, e tutti elettivamente domiciliati in Napoli al Viale Lepanto, n. 111, presso e nello studio dell'avv. Dario Rojo,

premesso

che con sentenza n. 1128/2017 pubblicata il 10 marzo 2017, la Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli, ha condannato La Meridionale S.r.l. a pagare in favore della Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'indennizzo *ex art. 46* della Legge 2359/1865 determinato in € 312.713,82 oltre gli interessi legali dal 5 luglio

Studio Legale Crisci
Via S. da Ravenna, 22 - 84122 Salerno
Tel. 089.229853 - Fax: 089.241346
E-mail: studiologicalecrisci@tin.it

2006 fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché all'ulteriore pagamento, a titolo di indennità di diminuito godimento durante l'esecuzione dei lavori € 11.416,20 oltre gli interessi legali dalla domanda (18/01/2106) fino alla data dell'effettivo pagamento, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in € 804,00 per spese ed € 21.100,00 per onorario difensivo ex D.M. 55/2014, spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge;

• che alla predetta sentenza, esecutiva *ex lege*, veniva apposta in data 16 marzo 2017 la formula di legge;

• che, in data 2 maggio 2017, La Meridionale S.r.l. veniva posta in liquidazione;

• che la copia conforme all'esecutiva della suddetta sentenza, avverso la quale non è stato proposto ricorso per cassazione e, pertanto, ha acquistato autorità di giudicato, viene notificata contestualmente al presente atto;

tanto premesso,

la Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella - come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, in virtù della sentenza n. 1128/2017 pubblicata il 10 marzo 2017 della Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli, alla quale in data 16 marzo 2017 è stata apposta la formula esecutiva,

INTIMA E FA' PRECETTO

n LA MERIDIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore *pro tempore*, sig.ra Gallotti Assunta, nata a Napoli il 9 marzo 1936 ed ivi residente alla via Petrarca, n. 141/M, con sede in Napoli alla via Medina, n. 40, C.F.: 00272960634, di pagare nel domicilio eletto, **entro e non**

Studio Legale Crisci
Via S. da Ravenna, 22 - 84122 Salerno
Tel. 089.229853 - Fax 089.241346
E-mail: studioglealecrisci@tin.it

oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme:

Indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359/1865	€ 312.713,82
Interessi legali fino al 11/12/2017	€ 59.550,14
Indennità di diminuito godimento	€ 11.416,20
Interessi legali fino al 11/12/2017	€ 32,62
Totale I	€ 383.712,78
Spese liquidate in sentenza	€ 804,00
Compensso professionale liquidato in sentenza	€ 21.100,00
Spese forfettarie (15% su € 21.100,00)	€ 3.165,00
CPA (4% su € 24.265,00)	€ 970,60
IVA (22% su € 25.235,60)	€ 5.551,83
Competenze atto di precetto	€ 540,00
Spese forfettarie (15% su € 540,00)	€ 81,00
CPA (4% su € 621,00)	€ 24,84
IVA (22% su € 645,84)	€ 142,08
Totale II	€ 32.379,35

e così complessivamente (Totale I + Totale II) l'importo di € 416.092,13 (euroquattrocentosedicimilanovantadue/13), salvo errori ed omissioni, oltre agli oneri di registrazione, ulteriori interessi maturati e maturandi, spese di notifica del presente atto e dei successivi atti occorrendi.

Con l'avvertenza che trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato, si procederà, nei confronti di essa intimata, ad esecuzione forzata come per legge sui beni mobili ed immobili, dovunque siti, anche presso terzi.

Studio Legale Crisci
Via G. da Ravenna, 22 - 84122 Salerno
Tel. 089.229853 - Fax 089.241346
E-mail: studiologicalecrisci@tin.it

Si avverte altresì il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Si dichiara, infine, di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo P.B.C.: avvsalvatorecrisci@pec.ordineforense.salerno.it.

Salerno - Napoli, 11 dicembre 2017.

Avv. Salvatore Crisci

Avv. Nicola Crisci

Avv. Antonello Crisci

PROCURA AD LITES

Avv. avvocati Salvatore Crisci (C.F.: CRSSVT55R05H703V), Nicola Crisci (C.F.: CRSSVT55R05H703X) ed Antonello Crisci (C.F.: CRSNNL87A12H703M), nella mia qualità di Legale Rappresentante della Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, con sede in Roma, Vicolo Clementi, n. 41, Ente riconosciuto con R.D. 2 luglio 1931 e successivo R.D. 11 gennaio 1932, iscritto al n. 438 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma, codice fiscale 02595400587, Vi conferisco mandato speciale per rappresentare e difendere la Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, congiuntamente e disgiuntamente, in ogni atto, procedura e/o giudizio, anche di ottemperanza al giudicato, per l'esecuzione nei confronti de La Meridionale S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della sentenza n. 1124/2017, pubblicata in data 10 marzo 2017, resa dalla Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli nel giudizio iscritto al n. 336/2016 R.G.. All'uopo conferisco ai summenzionati difensori ogni più ampio potere per l'espletamento del presente mandato, da considerarsi unitario ai fini della determinazione del compenso professionale, con ogni facoltà di legge affinché rappresentino la Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, in sede giudiziale ed innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, con ogni facoltà di nominare avvocati domiciliatari, effettuare o chiedere atti di procedura o provvedimenti esecutivi, presentare ricorsi per dichiarazione di fallimento, notificare atti di mandato e pignoramenti, transigere, approvare e firmare atti e documenti, chiedere iscrizioni nei pubblici registri, eleggere domicili e nominare procuratori, formulare rinunce e desistenze ed in genere compiere qualunque atto anche se qui non specificato, e tutto quanto farebbe e potrebbe fare il mandante medesimo se presente, poiché tutte le facoltà, nessuna esclusa od eccettuata, sono conferite, con promessa di avere l'operato per rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica, ferma restando, ai soli fini del compenso professionale, la unicità del presente mandato. Dichiaro di prestare ampio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e di aver avuto, in particolare conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei "dati sensibili" ex art. 22 L. 675/96 e di aver avuto, in particolare, la informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. Illeggi domiciliato come in atto.

Provincia Italiana della Congregazione
dei Servi della Carità - Opera Don Guanella
Il Legale Rappresentante
Don Romano Argenta



Romano Argenta

È autentica

Salvatore Crisci
Avv. Salvatore Crisci

Nicola Crisci
Avv. Nicola Crisci

Antonello Crisci
Avv. Antonello Crisci

Numero: 4/2017

Pratica: Provincia Italiana Congr. Serv contro La Meridionale S.r.l.

Causale: indennizzo ex art. 46 l. n. 2359 del 1865

1. Primo capitale puro originario: € 312.713,82
2. Importo lordo comprese le spese: € 312.713,82
3. Data da cui decorrono gli interessi: 05-07-2006
4. Data finale del calcolo degli interessi: 11-12-2017
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizzazione (anatocismo): Nessuna

N.	Dal - Al	Capitale	gg.	Tasso	Interessi	Movimento	Causale	Saldo
1	dal 05-07-2006 al 31-12-2007	€ 312.713,82 L. 605.498.388 Valuta orig. in Euro	545	2,5000%	€ 11.673,22 L. 22.602.508	€ 0,00 L. 0	Tasso legale al 3,0% annuo dal 01-01-2008	€ 324.387,04 L. 628.100.897
2	dal 01/01/2008 al 31-12-2009	€ 312.713,82 L. 605.498.388	731	3,0000%	€ 18.788,53 L. 36.379.670	€ 0,00 L. 0	Tasso legale all'1% annuo dal 01-01-2010	€ 343.175,57 L. 664.480.567
3	dal 01/01/2010 al 31-12-2010	€ 312.713,82 L. 605.498.388	365	1,0000%	€ 3.127,14 L. 6.054.984	€ 0,00 L. 0	Tasso legale all'1,5% annuo dal 01-01-2011	€ 346.302,71 L. 670.535.551
4	dal 01/01/2011 al 31-12-2011	€ 312.713,82 L. 605.498.388	365	1,5000%	€ 4.690,71 L. 9.082.476	€ 0,00 L. 0	Tasso legale al 2,5% annuo dal 01-01-2012	€ 350.993,42 L. 679.618.027
5	dal 01/01/2012 al 31-12-2013	€ 312.713,82 L. 605.498.388	731	2,5000%	€ 15.657,11 L. 30.316.392	€ 0,00 L. 0	Tasso legale all'1% annuo dal 01-01-2014	€ 366.650,53 L. 709.934.418
6	dal 01/01/2014 al 31-12-2014	€ 312.713,82 L. 605.498.388	365	1,0000%	€ 3.127,14 L. 6.054.984	€ 0,00 L. 0	Tasso legale allo 0,50% annuo dal 01-01-2015	€ 369.777,67 L. 715.989.402
7	dal 01/01/2015 al 31-12-2015	€ 312.713,82 L. 605.498.388	365	0,5000%	€ 1.563,57 L. 3.027.492	€ 0,00 L. 0	Tasso legale allo 0,20% annuo dal 01-01-2016	€ 371.341,24 L. 719.016.894
8	dal 01/01/2016 al 31-12-2016	€ 312.713,82 L. 605.498.388	366	0,2000%	€ 627,14 L. 1.214.315	€ 0,00 L. 0	Tasso legale allo 0,10% annuo dal 01-01-2017	€ 371.968,38 L. 720.231.209
9	dal 01/01/2017 al 11-12-2017	€ 312.713,82 L. 605.498.388	345	0,1000%	€ 295,58 L. 572.320	€ 0,00 L. 0	data finale del conteggio	€ 372.263,96 L. 720.803.529

TOTALI

€ 59.550,14 L. 115.305.141 (interessi complessivi)	€ 0,00 L. 0 (pagamenti complessivi)
--	---

€ 372.263,96 L. 720.803.529 (saldo finale)
--

€ 0,00 L. 0 (nuovi capitali complessivi)
--

Il saldo complessivo alla data del 11-12-2017 è pari a:

€ 372.263,96 (euro trecentosettantadue miladuecentosessantatre e novantasei centesimi)
L. 720.803.529 (lire settecentoventimilioniottocentotremilacinquecentoventinove)

Numero: 5/2017

Pratica: Prov. It. Congr. Servi Carità contro La Meridionale S.r.l. in liq.

Causale: indennità diminuito godimento

1. Primo capitale puro originario: € 11.416,20

2. Importo lordo comprese le spese: € 11.416,20

3. Data da cui decorrono gli interessi: 18-01-2016

4. Data finale del calcolo degli interessi: 11-12-2017

5. Tipo di credito: Credito di valuta

6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi

7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi

9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale

16. Tasso creditore: Legale

23. Applica tasso debitore: No

30. Gg. annuali per il calcolo: 365

32. Capitalizzazione (anatocismo): Nessuna

N.	Dal - Al	Capitale	gg.	Tasso	Interessi	Movimento	Causale	Saldo
1	dal 18-01-2016 al 31-12-2016	€ 11.416,20 L. 22.104.846 Valuta orig. in Euro	349	0,2000%	€ 21,83 L. 42.272	€ 0,00 L. 0	Tasso legale allo 0,10% annuo dal 01-01-2017	€ 11.438,03 L. 22.147.117
2	dal 01/01/2017 al 11-12-2017	€ 11.416,20 L. 22.104.846	345	0,1000%	€ 10,79 L. 20.894	€ 0,00 L. 0	data finale del conteggio	€ 11.448,82 L. 22.168.011

TOTALI	€ 32,62 L. 63.165 (interessi complessivi)	€ 0,00 L. 0 (pagamenti complessivi)	€ 11.448,82 L. 22.168.011 (saldo finale)
		€ 0,00 L. 0 (nuovi capitali complessivi)	

Il saldo complessivo alla data del 11-12-2017 è pari a:

€ 11.448,82 (euro undicimilaquattrocentoquarantotto e ottantadue centesimi)

L. 22.168.011 (lire ventiduemilionicentosessantottomilaundici)

Studio Legale Crisci
Via G. da Ravenna, 22 - 84122 Salerno
Tel. 089.229853 - Fax 089.241346
E-mail: studiologicalecrisci@tin.it

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta degli avvocati Salvatore Crisci, Nicola Crisci ed Antonello Crisci, nelle suindicate qualità;

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato e dato copia conforme all'esecutiva dell'antescritta sentenza n. 1128/2017, pubblicata il 10 marzo 2017, della Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli con pedissequi atto di precetto e conteggi, per legale scienza ed ad ogni effetto di legge, a LA MERIDIONALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore *pro tempore*, sig.ra Gallotti Assunta, con sede in 80113 Napoli alla via Medina, n. 40.

E ciò ho eseguito



L'Ufficiale Giudiziario
 Data Richiesta 11/12/2017
 (10 % versato in modo virtuale)
TOTALE € 6,95
 Varie € 0,00
 Spese Postali € 0,00
 10% € 0,40
 Trasferite € 3,97
 Diritti € 2,58

NON URGENTE

UNEP - NAPOLI
 A/10 CR 120914

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La richiesta con numero mi, io sottoscritto funzionario
 UNEP ha ottenuto l'atto che precede, ed esso de-
 terminando il numero di cronologico, consegnandolo copia
 a mezzo

- capace e convivente t.q. che ne cura la consegna
essendo la sua precaria assenza.
- del portiere/vicino sig./sig.ra.....
che ne cura la consegna stante la sua precaria
assenza e di conviventi.
- l'atto è stato inserito in busta chiusa e sigillata
occorre il numero di cronologico.
- incaricato alla ricezione degli atti t.q.

Napoli, 14/12/17 Funzionario UNEP
 Km..... dott. Marco MAZZEO

Marco Mazzeo

[Signature]

Scrittura privata di transazione

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

tra

la Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella -, con sede in Roma al Vicolo Clementi, n. 41, ente riconosciuto con R.D. del 2 luglio 1931 e successivo R.D. dell'11 gennaio 1932, iscritto al n. 438 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma, P. Iva: 01084241007, C.F.: 02595400587, in persona del procuratore generale, padre Giuseppe Venerito, per atto notaio Enrico maria Rinaldi di Roma del 3 settembre 2018, rep. n. 915, autorizzato al presente atto dal Consiglio Provinciale in data 13/12/2019, prot. 120/12-19 ed in data 13 dicembre 2020, prot. 89/12-20, assistito dall'avv. Salvatore Crisci,

da una

parte

e


La Meridionale S.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, sig.ra Gallotti Assunta, con sede in Napoli alla via Medina, n. 40, C.F.: 00272960634, assistita dall'avvocato Maria Rosaria Manselli

dall'altra parte

Le parti premettono che :

Con sentenza n. 1128/2017 pubblicata il 10 marzo 2017, la Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli, ha condannato La Meridionale S.r.l. a pagare in favore della Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'indennizzo ex art. 46 della Legge 2359/1865 determinato in € 312.713,82 oltre gli interessi legali dal 5 luglio 2006 fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché all'ulteriore pagamento, a titolo di indennità di diminuito godimento durante l'esecuzione dei lavori € 11.416,20 oltre gli interessi legali dalla domanda (18/01/2016) fino alla data dell'effettivo pagamento, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in € 804,00 per spese ed € 21.100,00 per onorario difensivo ex D.M. 55/2014, spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.

La copia conforme all'esecutiva della suddetta sentenza, avverso la quale non è stato proposto ricorso per cassazione, e, pertanto, ha acquistato autorità di giudicato, è stata notificata, con pedissequo



don Giuseppe Venerito

di precetti in data 14 dicembre 2017, a La Meridionale S.r.l. liquidazione.

Il 5 dicembre 2020, veniva nuovamente intimato, con atto di citazione, alla La Meridionale S.r.l. in liquidazione, come convenuta, il pagamento dell'importo di € 312.713,82 a titolo di indennizzo ex art. 46 della legge n. 2359/1865, € 63.152,77 a titolo di interessi legali fino al 5/12/2020 su detto indennizzo, € 5,20 a titolo di indennità di diminuito godimento, € 154,67 a titolo di interessi legali fino al 5/12/2020 su detta indennità, € 9,35 per spese legali.

La Società La Meridionale S.r.l. in liquidazione, con l'assistenza dell'avv. Manselli, ha formulato una proposta transattiva per il pagamento dell'importo di € 233.000,00, a saldo e stralcio di ogni lite conseguente alla suindicata sentenza, in considerazione dello stato di liquidazione in cui versa la Società.

Le parti, premesso, le parti dichiarano di transigere la suddetta controversia ai seguenti

Patti e condizioni

La presente forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata che viene redatta in duplice copia e le parti qui sottoscritte sono disposte a transigere ogni lite già insorta o futura.

Con la sottoscrizione della presente scrittura privata La Meridionale S.r.l. in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, sig.ra Gallotti Assunta, si impegna a versare, immediatamente alla sottoscrizione della presente scrittura privata e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020, alla Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella -, a totale transazione dell'insorta lite il complessivo importo di € 233.000,00 (Euro duecentotrentatremila/00), di cui € 200,00 (euro duecentomila/00) a titolo di sorta capitale ed € 33.000,00 (euro trentatremila/00) a titolo di spese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella - ed identificato dal seguente IBAN : IT 38 01003 4000 0000 0006 984 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Napoli (BCC).

In caso di mancato pagamento del suddetto importo entro e non oltre il 31 dicembre 2020, la presente transazione si risolverà in nulla, senza necessità di preventiva diffida, essendo i termini di adempimento ritenuti essenziali ai fini del consenso alla presente transazione da parte della Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella -, e l'Ente Religioso potrà agire immediatamente nei confronti della La Meridionale S.r.l. in Liquidazione per ottenere il

don. Gallotti Assunta




gamenti dell'intero credito indicato nella sentenza, oltre agli accessori e spese, in quanto la presente transazione non comporta fatti novazione del credito e rinuncia al titolo esecutivo.


Con l'adempimento di quanto contenuto nella presente scrittura privata, ad ogni effetto e conseguenza di legge, le parti dichiarano essere integralmente soddisfatte da quanto stabilito nel presente accordo e di non aver altro a pretendere l'una dall'altra per ogni titolo e/o ragione per le causali di cui in premessa, ed, in particolare, per la sentenza n. 1128/2017 pubblicata il 10 marzo 2017 della Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli ed alle somme in essa indicate.

Il sottoscritto, l'Avvocato Salvatore Crisci, da un lato, nella qualità di difensore della Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, anche per delega dell'avv. Nicola Crisci, e, dall'altro, l'avv. Maria Rosaria Manselli che rappresenta ed assiste La Meridionale S.r.l. in Liquidazione nella presente transazione, sottoscrivono la presente per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P. Forense e per autentica della sottoscrizione dei propri clienti, dichiarando La Meridionale S.r.l. in Liquidazione di aver provveduto al pagamento del compenso professionale e delle spese del giudizio svoltosi innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte di Appello di Napoli ai precedenti difensori ed esonerando la Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità - Opera Don Guanella da ogni relativa obbligazione.


Napoli, 19.12.2022

Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità -
Opera Don Guanella
Il Procuratore Generale
Don Giuseppe Venerito



Avv. Salvatore Crisci


La Meridionale S.r.l. in Liquidazione
Il Liquidatore
Assunta Gallotti



Avv. Maria Rosaria Manselli




si e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le approvano i patti di cui ai punti 1),2),3),4) e 5).

li, 11/12/2020

vincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità -

Opera Don Guanella
Il Procuratore Generale
Don Giuseppe Venerito

Don Giuseppe Venerito



Avv. Salvatore Crisci

Salvatore Crisci




La Meridionale S.r.l. in Liquidazione
Il Liquidatore
Assunta Gallotti

Assunta Gallotti

Avv. Maria Rosaria Manselli

Il titolo esecutivo sarà restituito in originale alle data del 31/12/2020 dell'Avv. Crisci in di obbligo espressamente detto delega data oggi del Don Venerito, con prova che sarà restituito in det. scamm. al 31/12/2020 nulla non dell'as. bancari dell'as. bancario. -
Nel di 11/12/2020 Salvatore Crisci





COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture

Il Responsabile

COMUNE DI NAPOLI

1P40t. 2019. 0385601 02/05/2019

Mitt.: AREA INFRASTRUTTURE - ARIN1069

Ass.: Servizio Supporto ai RUP - ARMA1083



Al Servizio Supporto ai RUP

Al Servizio Gestione del Bilancio

p.c. Al Dipartimento Avvocatura
Avvocato Generale

oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio ex concessionari P. S. E. R.

Si trasmette per competenza, al Servizio Supporto al R.U.P. la nota PG 364002 del 19.4.2019 del Servizio Gestione del Bilancio riferita in oggetto, e si rappresenta che il Servizio Supporto ai R.U.P. nel nuovo modello organizzativo, rientra nell'ambito dell'Area Manutenzione, pertanto vorrà Codesto Servizio Gestione del Bilancio trasmettere eventuali successive pratiche al suddetto Servizio ed Area in cui ricade la competenza.

Serena Riccio

Area previe

Senza Supporto RP 10.3.0.0.0.
creditori: in contropartita

COMUNA
24/4/19

L. Di Lorenzo



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria

Servizio Gestione del Bilancio

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2019. 0364002 19/04/2019 12.05

Mitt.: Gestione Bilancio - DPR1032

Ass.: AREA INFRASTRUTTURE - ARIN1069

Fascicolo : 004



Al Responsabile dell' Area Infrastrutture

SEDE

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex concessionari P.S.E.R.

Si trasmette , per i conseguenziali adempimenti di competenza, la nota prot. n. 348358 del 15.04.2019

Il Dirigente

Dott.ssa Rosaria Rossi



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Avvocatura

Avvocato Generale

PG / 2019/356389-18746
del / 7 APR 2019

AL RAGIONIERE GENERALE

corr. 331/19

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX CONCESSIONARI P.S.E.R.

Si riscontra la Vs. prot. 348358, del 15.4.19, con la quale, prendendo spunto da un risalente parere di quest'Avvocatura, incentrato sulla criticità dell'inquadramento dei rimborsi agli ex Concessionari ex titolo VIII l.219/81 per sentenze di condanna irrogate nei riguardi degli stessi dalla G.S.E. nell'ambito della tipologia dei debiti fuori bilancio, si opina per la possibilità di ascrivere tali debiti alla categoria di cui alla lett. dell'art. 194 comma 1 lett. d) d.lvo 167/2000

A rigore, tali debiti afferiscono effettivamente a procedure espropriative in cui l'Ente è succeduto alle Amministrazioni centrali. Procedimenti ablatori per i quali i Concessionari, erano, ex lege, investiti di un potere espropriativo. Ad essi è sovente seguita una fase contenziosa per l'opposizione dei proprietari alle stime o di occupazione ovvero per il riconoscimento di ulteriori indennità (per asservimento dei relativi fondi). Tuttavia, ferma sempre la considerazione che sarebbe stata opportuna, dopo l'esaurimento dei fondi della contabilità speciale trasferita dallo Stato, all'atto del passaggio dei beni agli Enti locali, una programmazione di bilancio atta a fronteggiare le spese derivanti da tali rimborsi, occorre rilevare che la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.32/16 citata nella missiva, pure nel quadro della disamina della finanziabilità con mutui dei predetti debiti per spese di investimento, ha ritenuto che possano qualificarsi come tali (oltre le indennità oggetto di condanna) gli interessi e la rivalutazione (se siano in rilievo debiti di valore, per eventuali fatti illeciti in seno alla procedura espropriativa) sino all'atto del deposito della sentenza (in questo caso sopportate dai Concessionari). Ha, invece, escluso da tale novero interessi moratori, successivi alla sentenza, e spese di giustizia di qualsiasi natura. Ciò in quanto essi non concorrono a determinare il valore dell'immobile acquisito. Nello stesso senso si orienta la più recente Corte Conti, sez. Controllo Marche n.23/18,(del pari citata nella Vs.), in materia di riconoscimento per debito fuori bilancio per accessione invertita, che esclude che le suddette voci di spesa possano qualificarsi come spesa di investimento.


Pertanto, pur non escludendosi nei predetti pareri che tali debiti possano ascrivere alla fattispecie della lett.d) dell'art. 194 c.1 d.lvo, pare problematico includere nella relativa procedura di riconoscimento le eventuali, ulteriori spese relative a tali sentenze, ultronee rispetto alla sorta ed agli interessi e rivalutazione sino al deposito della sentenza (ovvero ulteriori interessi moratori e spese giudiziali). Essi, si rammenta, neppure possono essere attratti nella fattispecie di cui alla lettera a), trattandosi di sentenze esecutive non comminate ai danni dell'Ente, la cui legittimazione passiva è stata

Piazza Municipio · Palazzo San Giacomo · 80133 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7954616 – 0817954720
fax (+39)0817954617-0817954645

avvocato.generale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

(unanimemente) esclusa dalla giurisprudenza, a favore dei Concessionari, per converso titolari di un diritto al rimborso di quanto anticipato per l'adempimento del comando giudiziale.

(Fabio M. Ferrafi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio M. Ferrafi', written in a cursive style.

*Piazza Municipio · Palazzo San Giacomo · 80133 Napoli · Italia · tel. (+ 39) 081 7954616 – 0817954720
fax (+ 39)0817954617-0817954645*

avvocato.generale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO RAGIONERIA
Servizio Cassa Finanza e Fiscalità

Prot. PG/2019/ 572886

Area Manutenzione
Servizio Supporto al Rup

E p.c. Servizio Gestione Bilancio
Avvocato Coordinatore

Oggetto: Convenzione concessoria Comune di Napoli / Infrasad (oggi Fintecna S.p.a.) – Risposta AE all'istanza di consulenza giuridica

In riscontro alla Vs nota n. 562055/2019, si conferma che, in virtù del parere espresso dall'Amministrazione Finanziaria nella risposta all'istanza di consulenza giuridica presentata, le indennità di esproprio e/o occupazione anticipate dai concessionari ex Legge 219, non rientrano nella previsione di esclusione indicata all'art. 15 D.p.r. 633/72 e, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Il Dirigente


Dott. Gianfranco Dentale

DEBITO N. 1 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
			X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche				
Qualificazione sintetica delle cause	Rimborso				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera E dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa "A1" e "Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa"].	Rimborso al concessionario Consorzio Napoli 10 in liquidazione degli onorari corrisposti ai componenti della Giunta Speciale per le Espropriazioni (di seguito, G.S.E.) presso la Corte di Appello di Napoli per effetto della sentenza G.S.E. n. 4380/2019 del 11/09/2020 e relativo decreto di liquidazione onorari del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 1/2019 del 25/09/2019, con la quale è stato definito il ricorso in riassunzione R.G. n. 612/2019 azionato dalla ditta Colombrino Umberto+5 avverso il Consorzio Napoli 10, ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, ed il Comune di Napoli per la rideterminazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea legittima relative all'immobile sito in via Ciccarelli n. 53 ed identificato in catasto al foglio 12 sez. BAR, particella 131 subalterni 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 subalterno 2.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Trattasi di rimborso al concessionario Consorzio Napoli 10 in liquidazione, per convenzione cui il Comune è succeduto, degli onorari corrisposti ai componenti della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli per effetto della sentenza G.S.E. n. 4380/2019 del 11/09/2020 e relativo decreto di liquidazione onorari del Presidente della Corte di Appello di Napoli n. 1/2019 del 25/09/2019.				
CREDITORE	Consorzio Napoli 10 in liquidazione – Via Benedetto Brin n. 63 – 80142 Napoli – C.F.: 03999870581 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Richiesta di rimborso del Concessionario prot. n. 03/2021 del 08/03/2021, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al PG/2021/201033 in pari data, e successiva nota prot. n. 07/2021 del 24/03/2021, pervenuta a mezzo pec ed acquisita al PG/2021/254452 del 25/03/2021.			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. del _____	

Napoli, 29/11/2021

Il Dirigente

VISTO: L'Assessore all'Urbanistica

VISTO: L'Assessore al Patrimonio

VISTO: L'Assessore al Verde

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

L'Assessore all'Urbanistica
Dott.ssa Laura Lieto

L'Assessore al Patrimonio
Dott. Pier Paolo Baretta

Sottoscritta digitalmente da
L'Assessore al Verde
Dott. Vincenzo Santagada

DEBITO N. 2 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
			X	X	X
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche				
Qualificazione sintetica delle cause	Rimborso				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera D dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa "A1" e "Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa"].	Rimborso alla società La Meridionale srl in liquidazione delle somme corrisposte a La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella per effetto della sentenza G.S.E. n. 1128/2017 del 10/03/2017 e successivo atto di transazione del 19/12/2020 sottoscritto con parte attrice, con la quale è stato definito il giudizio R.G. n. 336/2016 azionato innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la Corte di Appello di Napoli dalla ditta La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella contro La Meridionale srl in liquidazione, ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, per la determinazione dell'indennizzo ex art. 46 L. 2359/1865 e della indennità di diminuito godimento durante l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione del viadotto a scorrimento veloce denominato Asse di Collegamento tra lo Svincolo Napoli Est della Tangenziale di Napoli, Quartieri 167 di Secondigliano, Circumvallazione Esterna di Secondigliano 1° lotto e completamento del 2° lotto", relativamente ad un complesso immobiliare identificato in catasto fabbricati al foglio 4 particella 313 sub 2,3,4 e 5.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Trattasi di rimborso al La Meridionale srl in liquidazione, per convenzione cui il Comune è succeduto, delle somme riconosciute con sentenza della G.S.E. n. 1128/2017 del 10/03/2017 in favore della La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella a titolo di indennizzo ex art. 46 L. 2359/1865 oltre interessi e di indennità di diminuito godimento durante l'esecuzione dei lavori oltre interessi.				
CREDITORE	La Meridionale srl in liquidazione – Via Medina, 40 – 80133 Napoli - C.F.: 00272960634 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Richiesta di rimborso del Concessionario del 22/01/2021 acquisita al PG/2021/59855 del 22/01/2021 e successiva nota del 06/10/2021 acquisita al PG/2021/723688 del 06/10/2021.			Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. del _____	

Napoli, 29/11/2021

Il Dirigente

VISTO: L'Assessore all'Urbanistica

VISTO: L'Assessore al Patrimonio


VISTO: L'Assessore al Verde

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

L'Assessore all'Urbanistica
Dott.ssa Laura Lieto

L'Assessore al Patrimonio
Dott. Pier Paolo Baretta

Sottoscritta digitalmente da
L'Assessore al Verde
Dott. Vincenzo Santagada



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: Area Manutenzione

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 31 ottobre 2021

SCHEDA "A"

Servizio: Supporto ai RUP

DEBITO N. 3 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
			X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche				
Qualificazione sintetica delle cause	Rimborso				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera E dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa "A1" e "Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa"].	Rimborso alla società La Meridionale srl in liquidazione delle somme corrisposte a La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella per effetto della sentenza G.S.E. n. 1128/2017 del 10/03/2017 e successivo atto di transazione del 19/12/2020 sottoscritto con parte attrice, con la quale è stato definito il giudizio R.G. n. 336/2016 azionato innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la Corte di Appello di Napoli dalla ditta La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella contro La Meridionale srl in liquidazione, ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, per la determinazione dell'indennizzo ex art. 46 L. 2359/1865 e della indennità di diminuito godimento durante l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione del viadotto a scorrimento veloce denominato Asse di Collegamento tra lo Svincolo Napoli Est della Tangenziale di Napoli, Quartieri 167 di Secondigliano, Circumvallazione Esterna di Secondigliano 1° lotto e completamento del 2° lotto", relativamente ad un complesso immobiliare identificato in catasto fabbricati al foglio 4 particella 313 sub 2,3,4 e 5.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Trattasi di rimborso al La Meridionale srl in liquidazione, per convenzione cui il Comune è succeduto, delle spese processuali riconosciute con sentenza della G.S.E. n. 1128/2017 del 10/03/2017 in favore della La Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella.				
CREDITORE	La Meridionale srl in liquidazione – Via Medina, 40 – 80133 Napoli - C.F.: 00272960634 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Richiesta di rimborso del Concessionario del 22/01/2021 acquisita al PG/2021/59855 del 22/01/2021 e successiva nota del 06/10/2021 acquisita al PG/2021/723688 del 06/10/2021.		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. del _____		

Napoli, 29/11/2021

Il Dirigente

VISTO: L'Assessore all'Urbanistica

VISTO: L'Assessore al Patrimonio

VISTO: L'Assessore al Verde

IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso GhezziL'Assessore all'Urbanistica
Dott.ssa Laura LietoL'Assessore al Patrimonio
Dott. Pier Paolo BarettaSottoscritta digitalmente da
L'Assessore al Verde
Dott. Vincenzo Santagada

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SCHEDA "B"
 modello 1



DEBITI ORIGINATISI
 POST 08/11/2001

Dirigente: Arch. Alfonso Ghezzi
 Struttura: Area Manutenzione
 Servizio: Supporto ai RUP
 Visto: Il Presidente/Assessore...

Tel Ref.
 081/7959451

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° GENNAIO - 31 OTTOBRE 2021

Il sottoscritto Dirigente Arch. Alfonso Ghezzi propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :

numero progressivo del debito fuori bilancio di cui alla scheda "A"	creditori	importi							Attivazione di accertamento di entrata per azione di rivalsa da esperire (laddove prevista in sentenza)		Imputazione del debito (indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")			
		sorta capitale	interessi	rivalutazione	spese legali	CPA	IVA	TOTALE	€	di cui per spese legali	spesa corrente (X)	importo per spesa corrente	spesa c/capitale (X)	importo per spesa c/capitale
1	Consorzio Napoli 10 in liquidazione				11.964,50	145,00	2.663,65	14.773,15			X	14.773,15		
2	La Meridionale srl in liquidazione	200.000,00					44.000,00	244.000,00			X	44.000,00	X	200.000,00
3	La Meridionale srl in liquidazione				33.000,00			33.000,00			X	33.000,00		
	TOTALE							291.773,15				91.773,15		200.000,00

Il sottoscritto Dirigente Arch. Alfonso Ghezzi, dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente, presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

Il Dirigente
 Arch. Alfonso Ghezzi

Sottoscritta digitalmente da :

Il Dirigente del Servizio SUPPORTO AI RUP
 Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO

Arch. Alfonso Ghezzi
 dott.ssa R.Rossi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° gennaio – 31 ottobre 2021

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla “*acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191*”.

Struttura: Area Manutenzione

Servizio: Supporto ai RUP

I debiti relativi alla ricognizione in intestazione, al pari di altri pure proposti per il riconoscimento nelle tornate precedenti, si riferiscono a **RIPETIZIONI DEGLI ESBORSI** effettuati dai Concessionari a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessioni traslative ex legge 219/81.

Fonte di tale obbligo di ripetizione è la **CONVENZIONE** ed atti aggiuntivi alla stessa intervenuti tra Concedente (Comune di Napoli succeduto al Commissario Straordinario di Governo Titolo VIII Legge 219/81) e Concessionari.

La restituzione di questi esborsi dal Comune al Concessionario, ad avvenuto pagamento e/o deposito, si fonda su autorevole parere reso dal Servizio Avvocatura Comunale con nota n. 519143/30.06.2014 e “*in mancanza di risorse sulle poste contabili*” non può che avvenire, nei limiti della dimostrata utilità, ai sensi dell'art. 194 lettera e) del D. Lvo 267/2000 sulla scorta della circostanza che mancando somme apposte in bilancio relative alle concessioni del programma P.S.E.R. l'Ente, comunque tenuto alla ripetizione degli oneri espropriativi, ha acquisito un arricchimento derivante da un servizio reso dagli ex concessionari, i quali hanno portato a termine i procedimenti espropriativi, e per effetto degli stessi hanno poi corrisposto ulteriori somme a seguito di statuizioni giudiziali che hanno rimodulato le indennità.

I debiti di cui trattasi, per loro natura, non sono da assoggettare alla ritenuta per utili d'impresa.

Napoli, li 29/11/2021

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
(Arch. Alfonso Ghezzi)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE 2021

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.

N.B.: L'attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda "A1".

Il sottoscritto Arch. Alfonso Ghezzi, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto ai R.U.P. dell'Area Manutenzione, valutata l'adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell'art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:

Creditore: Consorzio NAPOLI 10 in liquidazione

Importo: € 14.773,15

ATTESTA

ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell'art.17 comma 2 lett a) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- ~~la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa / la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere (alternativamente), attuato in violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell'iter procedimentale;~~
- ~~pur in assenza del prescritto procedimento di spesa / per effetto della sua irregolare formalizzazione (alternativamente), l'Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;~~
- l'intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;
- l'ammontare del debito è stato determinato al netto dell'utile d'impresa determinato nella misura percentuale del 0% per complessivi € 14.773,15;
- l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell'Ente, l'utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell'Amministrazione e l'esistenza dell'obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell'azione amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Ricognizione debiti fuori bilancio 1° GENNAIO – 31 OTTOBRE 2021

Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.

N.B.: L'attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda "A1".

Il sottoscritto Arch. Alfonso Ghezzi, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto ai R.U.P. dell'Area Manutenzione, valutata l'adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell'art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:

Creditore: La Meridionale srl in liquidazione

Importo: € 33.000,00

ATTESTA

ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell'art.17 comma 2 lett a) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa / ~~la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere (alternativamente), attuato in violazione delle norme giuscontabili che presiedono alla correttezza dell'iter procedimentale;~~
- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa / ~~per effetto della sua irregolare formalizzazione (alternativamente),~~ l'Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;
- l'intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;
- l'ammontare del debito è stato determinato al netto dell'utile d'impresa determinato nella misura percentuale del 0% per complessivi € 33.000,00;
- l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell'Ente, l'utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell'Amministrazione e l'esistenza dell'obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell'azione amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.